Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 256 del 3 novembre 1939-XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI — Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO

Concorso a 68 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) numero PAG. 040/24/16230 in data 12 ottobre 1939-XVII;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire — per i bisogni dell'esercizio — un pubblico concorso a 68 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica).

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: BENNI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

E' aperto un concorso per esame e per titoli a 68 posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica). Per i laureati in base alle disposizioni precedenti al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102; è sufficiente il diploma di laurea.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma - piazza della Croce Rossa, non più tardi del 3 gennaio 1940-XVIII, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale o per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2° di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani;

3° di anni quattro per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° *A*) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (3 gennaio 1940-XVIII);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4° si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di allievo ispettore ingegnere bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'Autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù italiana del Littorio con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a ca-

tegorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Cantone dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato del servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo pertecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso debitamente legalizzato; però i candidati non ancora in possesso del diploma di abilitazione possono presentare un certificato attestante che hanno superato l'esame di Stato, unendovi il diploma originale di laurea, o copia notarile di esso.

I candidati laureati nel 1939, e che non hanno potuto ancora sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione, possono presentare, entro i termini prescritti dal presente avviso-programma, la sola laurea in ingegneria, salvo a produrre il diploma di abilitazione all'esercizio professionale prima della effettuazione delle prove orali.

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4°. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea, nell'esame di Stato e negli esami speciali dei 5 anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° ottobre 1939; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i cittadini, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificato di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego.

subìta visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo o sussidiari dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione centrale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro incondizionata idoneità fisica per i servizi dell'Esercizio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata, circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti ed orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti	10
2ª prova scritta	»	10
Prova orale	»	15

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di allievo ispettore ingegnere bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei con-

corsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità Militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*) e *b*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre mondiale od etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino, di essere orfani di caduti in una delle guerre in parola o per la causa nazionale.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) mutilati od invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;
3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;
4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;
5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;
6) figli degli invalidi di guerra o degli orfani invalidi per la causa fascista;
7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale od in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;
8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;
9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste al l'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;
10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 68 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dalla Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 68 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 68, tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — MECCANICA APPLICATA ALLE COSTRUZIONI.

Elasticità, sollecitazioni semplici e composte.
Travi reticolate, travi continue, archi, telai.
Sistemi elastici calcolati coi teoremi dei lavori virtuali, di reciprocità, del minimo lavoro, delle derivate del lavoro.
Sistemi elastici calcolati con la teoria dell'elisse di elasticità.
Spinta delle terre — Muri di sostegno.

2. — PONTI E COSTRUZIONI CIVILI IN LEGNO, FERRO MURATURA E CEMENTO ARMATO.

Elementi delle costruzioni — Unioni chiodate e saldate.
Solai, incavallature, tetti, cupole, intelaiature di edifici.
Azioni sollecitanti i ponti — Modalità strutturali — Tiri di travate, volte, pile in muratura e metalliche, centine.
Fondazioni — Resistenze di terreni — Palificazioni — Cassoni a aria compressa.
Architettura tecnica — Tipi di edifici pubblici, industriali, di case di abitazioni civili.
Norme tecniche e igieniche per le località colpite da terremoti.

3. — STRADE - AUTOSTRADE - TOPOGRAFIA.

Movimento di terra — Calcolo grafico delle distanze medie e costi dei trasporti — Curve stradali — Tracciamenti.

Sezione del corpo stradale ferroviario — Opere d'arte.

Gallerie — Metodi di attacco — Tipi di rivestimenti murari — Armature — Cenni sugli esplosivi e loro impiego — Perfotratrici a percussione ed a rotazione, pneumatiche ed elettriche.

Topografia — Scopi e longimetri — Squadri — Goniometri — Tavoletta pretoriana — Livelli — Rilievi planimetri e altimetrici — Diottrica — Teodolite — Misura indiretta delle distanze — Celerimensura — Tacheometro — Verifiche e rettifiche degli strumenti.

Triangolazioni e poligonazioni — Regolo calcolatore — Misura delle aree — Planimetri — Compensazione degli errori.

4. — IDRAULICA E COSTRUZIONI IDRAULICHE.

Idrostatica — Muri di sostegno di acqua — Laghi artificiali — Moto dei fluidi — Teorema di Bernouilli e sue applicazioni — Foronomia a livello costante e variabile — Condotte forzate — Formule teoriche e loro applicazioni ai principali problemi pratici — Moto dell'acqua nei canali e nei corsi d'acqua — Rigurgito — Opere varie per la regolazione ed utilizzazione delle acque — Precipitazioni meteoriche — Bilancio idrologico di un bacino imbrifero — Luce libera dei ponti — Acque freatiche — Gallerie filtranti e pozzi — Acquedotti e fognature — Impianti sanitari e depurazione biologica dei liquami dei pozzi neri.

5. — MATERIALI DA COSTRUZIONE.

Materiali naturali — Pietre — Caratteri litologici e requisiti costruttivi — Materiali metallici — Legnami.

Materiali artificiali — Laterizi — Calci e cementi — Calcestruzzi — Gesso — Bitume e asfalti.

Materiali per pavimenti e per rivestimenti.

6. — MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE.

a) Cinematica — Ruote di frizione e dentate; tracciamento del profilo dei denti.

Principi generali sulla composizione cinematica dei meccanismi.

Meccanismi a sistemi articolati.

Diagramma di Zeuner.

Guide del moto rettilineo.

Meccanismi a vite, cunei ed eccentrici.

b) Attrito — Lubrificanti — Sistemi di lubrificazione — Attrito nelle macchine semplici e nelle trasmissioni flessibili, nelle guide del moto rettilineo, nelle ruote dentate, nei perni, ecc.

Attrito volvente e di rotolamento — Apparecchi misuratori del lavoro.

Regolatori del moto.

7. — TECNOLOGIA MECCANICA.

Legnami — Caratteristiche fisiche e meccaniche — Criteri per controllarle — Procedimenti e mezzi per la lavorazione a mano.

Macchine per la lavorazione del legno.

Metalli — Generalità sui metalli e sulle leghe più in uso nelle costruzioni edilizie e meccaniche.

Foggiatura per fusione — Fusioni in conchiglia.

Foggiatura senza fusione di 1° e 2° grado — Nozioni sulla laminazione dei profilati di ferro e di acciaio — Lamiere, tubi e fili — Fucinatura del ferro e acciaio a mano, al maglio e alla pressa — Rigeneratura, ricottura, tempera, rinvenimento — Saldatura autogena elettrica.

Pezzi meccanici — Preparazione della forma grezza e finitura a mano e a macchina — Limatura — Strumenti e utensili impiegati nella tracciatura — Strumenti di misura e di controllo — Calibri.

Macchine utensili — Tornio parallelo ed a revolver — Alesatrice — trapano — piallatrice — limatrice — strozzatrice — fresatrice — macchine per tranciare, per fare ruote dentate e rettificatrici — mole — utensili relativi.

8. — TERMODINAMICA E MACCHINE TERMICHE.

a) Principi della termodinamica:

Equazioni fondamentali — Variazioni di stato — Curve termiche — Gas perfetto — Entropia — Vaporizzazione — Vapori saturi e sopra riscaldati — Cicli delle macchine termiche — Applicazioni della termodinamica al moto dei fluidi.

Trasmissione del calore attraverso le pareti.

Produzione del calore — Apparecchi per la combustione — Camino, utilizzazione industriale del calore — Riscaldamento e ventilazione.

b) Macchine a vapore:

Tipi di caldaie fisse — Particolari di costruzione e calcoli — Condensatore.

Motori a vapori fissi: a semplice, duplice e triplice espansione.

Diagrammi — Consumi di vapore e di carbone — Organi di distribuzione a cassetto, a valvole, ecc. — Volano e accessori.

c) Locomotiva a vapore:

Generalità e carro della locomotiva — Caldaia — Sistemi di distribuzione.

Descrizioni delle parti principali della locomotiva — Peso aderente — Sforzo di trazione — lavoro della locomotiva — Consumo di vapore e di carbone — Movimenti anormali della locomotiva.

d) Turbomotori — Motori a combustione interna:

Cicli e diagrammi — Motori a gas, a benzina, e Diesel.

9. — MACCHINE IDRAULICHE.

a) Motori idraulici — Ruote, Turbine e ruote Polton;

b) Macchine idrovore:

Pompe a stantuffo e centrifughe — Turbine idrovore.

10. — ELETTROTECNICA.

a) Principi generali:

Corrente continua e sue leggi;

Elettrolisi, pile e accumulatori;

Magnetismo ed elettromagnetismo (magneti, campi magnetici isteresi, azioni tra magneti e correnti, azioni tra correnti; circuiti magnetici, curve di magnetizzazione);

Forze elettromotrici indotte e correnti indotte — Coefficienti di auto e mutua induzione — estracorrenti;

Dielettrici e condensatori;

Correnti alternate in circuiti senza ferro e con ferro (impiego dei vettori, del metodo simbolico e degli esponenziali; cenni sulle coordinate simmetriche);

b) Unità di misure elettriche:

Principali strumenti di misura e loro impiego.

c) Macchine elettriche:

Materiali impiegati nelle macchine elettriche — Perdite nel ferro — perdite nel rame — effetto pellicolare — perdite meccaniche — raffreddamento (leggi e metodi) — trasformatori statici a due e tre avvolgimenti (caratteristiche costruttive e di funzionamento, prove di collaudo).

Generatori e motori a corrente continua (caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo).

Generatori a corrente alternata o motori sincromi (caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo degli alternatori, prove di collaudo).

Motori asincroni trifasi (caratteristiche costruttive e di funzionamento, diagramma circolare, regolazione delle velocità, funzionamento come generatori, prove di collaudo).

Cenni sui motori monofasi.

Convertitori a vapori di mercurio, commutatrici e gruppi convertitori di frequenza (caratteristiche costruttive e di funzionamento).

d) Trasmissioni dell'energia elettrica (caratteristiche meccaniche delle condutture aeree, caratteristiche elettriche delle condutture aeree ed in cavo e calcoli relativi, impiego dei motori sincroni — stabilità elettrica).

e) Illuminazione elettrica.

f) Telefoni e telegrafi.

g) Cenni sulla radiotecnica.

11. — FERROVIE.

a) Impianti fissi della linea:

Piattaforma stradale — Massicciata — Armamento del binario — Tipi principali — Profili e lunghezze delle rotaie e cenni sul calcolo delle medesime — Traverso di legno, metalliche e di cemento — Scartamento — Organi di collegamento delle rotaie alle traverse e fra loro — Moto curvilineo — Accelerazione centrifuga — Modo di compensarla — Sopraelevazione della rotaia esterna in curva, allargamento di scartamento — Raccordi fra i rettifili e le curve — Raccordi dei cambi di livelletta — Velocità massima — Intervalli liberi fra le rotaie.

Scambi — Tipi diversi — Semplici — Doppi — Inglesi — Comunicazioni fra binari paralleli — Intersezioni — Bivi.

Dimensioni e principali caratteristiche degli scambi.

b) Impianti fissi delle stazioni:

Classificazioni delle stazioni in base ai diversi criteri.

Impianti elementari occorrenti al servizio viaggiatori e al servizio merci.

Impianti occorrenti pel servizio trazione — Deposito locomotive, officine, squadre rialzo.

Piattaforma — Carelli trasbordatori.

Piano di una stazione di piccola e media importanza a semplice e a doppio binario — Binari di ricevimento treni, di incrocio,

di deposito, di carico e scarico diretto, aste di manovra, binari per le precedenze.

Cenni sulle stazioni di smistamento.

Segnali di protezione delle stazioni.

c) Apparecchi di sicurezza:

Cenni sulla manovra e distanza dei segnali e degli scambi — Trasmissioni flessibili, rigidi, idrodinamiche ed elettriche.

Cenno sui fermascambi, puntelli e serrature, e sul collegamento fra scambi e segnali.

Cenno sugli apparati centrali e sul sistema di blocco.

d) Locomozione:

Resistenza al movimento in rettilineo ed in orizzontale della locomotiva e dei veicoli. Resistenze dovute alle pendenze, alle curve ed alla inerzia — Aderenza — Avviamento — Variazione di velocità — Frenatura — Lavoro occorrente al movimento di un treno — Potenza.

e) Trazione elettrica:

Tipi e sistemi di trazione elettrica.

Conduttore di contatto (calcoli meccanici ed elettrici).

Sottostazioni trifasi ed a corrente continua.

Cenni sulle locomotive elettriche trifasi ed a corrente continua.

12. — MATERIE GIURIDICHE.

a) Nozioni sulla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, titoli II, III, V e VI.

b) Nozioni sulla legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

c) Legge (Testo Unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro e regolamento relativo approvato con Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141; legge 20 marzo 1921, n. 296, che apporta modificazione alla precedente.

d) Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

LE PROVE SCRITTE SARANNO DUE:

La prima consisterà nello svolgimento di un tema, unico per tutti i concorrenti, sulle costruzioni.

La seconda nello svolgimento di un tema avente relazione con le materie del programma, da scegliersi dal candidato da una terna di temi che verrà proposta.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e la identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per le rispettive giornate, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie ad eccezione del manuale del Colombo, delle tavole dei logaritmi e del regolo calcolatore;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza ne il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo dela Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali. dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali - (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 ottobre 1939-XVII per il concorso a 68 posti di allievo ispettore in prova ingegnere, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da cotesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a tre posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a tre posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esame e per titoli a tre posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa — non più tardi del 3 gennaio 1940-XVIII — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2° di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data d'evento stesso;

4° *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (3 gennaio 1940-XVIII);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4° si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di allievo ispettore medico-chirurgo bandito dopo il 15 ottobre 1934, e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'Autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante la appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito

o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Cantone dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1°, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata; però i candidati non ancora in possesso del diploma di abilitazione, possono presentare un certificato attestante che hanno superato l'esame di Stato, unendovi il diploma originale di laurea o copia notarile di esso.

I candidati laureati nel 1939 e che non hanno potuto ancora sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione, possono presentare, entro i termini prescritti, dal presente avviso-programma, la sola laurea in medicina e chirurgia, salvo a produrre il diploma di abilitazione all'esercizio professionale prima della effettuazione delle prove orali;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4°. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea, nell'esame di Stato e negli esami speciali dei vari anni di corso. I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° ottobre 1939; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo di cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione al concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile della Amministrazione, la immediata decadenza del posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione od in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiale in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo o sussidiari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e delle indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che chederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti ed orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti	10
2ª prova scritta	»	10
3ª prova scritta	»	10
prova orale	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di allievo ispettore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità militare attestando l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali del precedente

concorso), è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) uno dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) in caso che nessun candidato di cui al punto *a*) copra uno dei posti messi a concorso, questo è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre mondiale ed etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*), non si copra uno dei posti messi a concorso, lo stesso è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in una delle guerre in parola o per la causa nazionale.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o di invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi tre della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato IV dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni in cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi tre della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di tre: tale sostituzione qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

Esami scritti.

1. Medicina.
2. Chirurgia.
3. Igiene (1).

Esami orali.

a) Medicina;
b) Chirurgia;
c) Igiene (1);
d) Oculistica, limitatamente alla parte riguardante l'esame funzionale dell'occhio (acutezza visiva, campo visivo, senso cromatico, vizi di rifrazione);
e) Otoiatria, limitatamente alla parte riguardante l'esame anatomico e funzionale dell'apparato uditivo;
f) Elementi di psicotecnica, limitatamente ai seguenti temi:
Lavoro - rendimento - restauro - esaurimento - riposo; fatica muscolare e fatica cerebrale;
Attitudini lavorative somatiche e psichiche - idoneità lavorativa generica e quella per mestieri e professioni - orientamento professionale; profilassi dell'infortunio;
g) Legislazione ed organizzazione sanitaria, limitatamente ai seguenti temi:
Disposizioni del Codice penale relativo ai reati contro la sanità e l'alimentazione pubblica;
Principali disposizioni contenute nella legge sull'assistenza e beneficenza pubblica e in quelli sugli alimenti, sulla tubercolosi e sulle assicurazioni sociali;
Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Regolamento generale sanitario, approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45;
Legge e regolamento sugli infortuni degli operai sul lavoro, sulle malattie professionali e risoluzioni di relativi quesiti medico-legali;
Regolamento d'igiene del lavoro;
h) Nozioni di diritto corporativo e statistica.

---

(1) Con particolare riguardo agli argomenti seguenti:
Igiene delle acque, dell'alimentazione, delle abitazioni, della eliminazione dei prodotti di rifiuto.
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, epidemiche e sociali.
Igiene industriale e del lavoro.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli, in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e dopo aver estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la lettura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dei commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali d'esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale affari generali - (*Concorsi*)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 ottobre 1939-XVII, per il concorso a tre posti di allievo ispettore in prova medico-chirurgo, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte ai concorsi banditi da codesta Direzione gentrale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) La presente vertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . »

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località, relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 15 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime, o in scienze politiche, sociali e sindacali o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero PAG. 040-24-136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire - per i bisogni dell'esercizio - un pubblico concorso a 15 posti di allievo ispettore in prova fra i laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime, o in scienze politiche, sociali e sindacali, o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classifi-

cazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esame e per titoli a 15 posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economico-marittime, o in scienze politiche, sociali e sindacali, o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto e di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 3 gennaio 1940-XVIII la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma non abbia oltrepassato il 30° anno di età;

Tale limite massimo di età è elevato:

1° a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2° di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani;

3° di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista - in possesso del relativo brevetto - anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (3 gennaio 1940-XVIII);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4° si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di allievo ispettore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono tenuti peraltro a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato - rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente - attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù italiana del Littorio con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12°, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato di iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano - e quindi di nazionalità italiana - sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia, sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Cantone dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che - pur avendo partecipato alle operazioni di leva - non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4°.

Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea, e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° ottobre 1939; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente - pur dovendo presentare la domanda in carta bollata - possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio - come si è già detto - è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove « determinerà » l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine andizetto.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venissero a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo o sussidiari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro incondizionata idoneità fisica per i servizi dell'esercizio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso, la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti	10
2ª prova scritta	»	10
prova orale	»	15

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e profesionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di allievo ispettore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati risultati idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della gradatoria di merito dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati o invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*) e *b*) è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in una delle guerre in parola o per la causa nazionale.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della lèva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi quindici della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo minimo lordo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'ellegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 15 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 15; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

I. — DIRITTO CIVILE.

Requisiti essenziali delle leggi, loro effetti e durata — Interpretazione — Effetto retroattivo — Consuetudine — Persone fisiche e giuridiche — Capacità — Parentela ed affinità — Filiazione — Cittadinanza — Residenza, domicilio — Assenza.

Beni e loro suddivisioni — Proprietà — Modo di acquisto — Limitazione al diritto di proprietà — Possesso e suoi effetti — Servitù personali e servitù prediali.

Successione legittima e testamentaria.

Obbligazioni — Contratti — Quasi contratti — Delitti e quasi delitti — Estinsione delle obbligazioni.

II. — DIRITTO COMMERCIALE.

Del commercio in generale — Atti di commercio — Soggetti dell'attività commerciale - mercantile — Azienda commerciale.

Merci e loro circolazione — Titoli di credito — Obbligazioni commerciali — Vendita — Mandato e commissione — Diritto di ritenzione — Deposito — Contratto di trasporto con particolare riguardo a quello ferroviario.

Prescrizione.

III. — DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO CORPORATIVO.

Legge formale e legge sostanziale - Regolamenti.

Lo Stato Fascista e il suo ordinamento — Gran Consiglio Fascista — Partito Fascista — Gli Enti autarchici e la loro organizzazione — Il pubblico impiego — Giustizia amministrativa.

La Carta del lavoro — L'ordinamento corporativo e sindacale — Contratto collettivo di lavoro — Magistratura del lavoro — Nozioni di previdenza e assistenza sociale.

IV. — ECONOMIA POLITICA CORPORATIVA E POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA.

Le attività economiche — L'organizzazione corporativa della produzione — Costi di produzione — Prezzi e disciplina dei prezzi.

Del profitto, del salario e dell'interesse.

Funzione e valore della moneta — Sistemi monetari — Inflazione, deflazione e stabilizzazione della moneta — Cambi e disciplina dei cambi.

Risparmio e credito — Intermediari del credito — La riforma bancaria corporativa.

Politica economica internazionale — Bilancia commerciale — Bilancia dei pagamenti — Autarchia economica — Protezionismo senza dazi e protezionismo con dazi — Politica doganale — I trattati di commercio.

I trasporti terrestri, marittimi ed aerei — Le ferrovie dello Stato — Le spese pubbliche — I tributi — Politica dei prestiti pubblici — L'emissione di carta moneta.

V. — STATISTICA, DEMOGRAFIA E POLITICA DELLA RAZZA.

A) Concetto di statistica.

La rilevazione e lo spoglio dei dati — Organi centrali e periferici preposti alle rilevazioni statistiche — Valutazione critica dei dati — Errori, loro scoperta ed eliminazione — L'impiego di macchine nello spoglio e nella elaborazione dei dati.

I metodi statistici — L'espressione numerica ed i metodi matematici nella statistica — La comparabilità dei dati — I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche, ecc.

Le leggi statistiche — La regolarità dei fenomeni statistici — Legge dei grandi numeri.

Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

B) Censimenti e classificazioni che ne derivano — Densità della popolazione - Statistica dei matrimoni, delle nascite e dei morti; statistica dei movimenti migratori interni ed esterni — Quozienti generici sul movimento naturale (nuzialità, natalità, mortalità) e del movimento sociale della popolazione — Cenni sui quozienti specifici.

Incremento e sviluppo della popolazione — Politica fascista della razza — Lotta contro l'urbanesimo.

VI. — GEOGRAFIA COMMERCIALE.

Risorse economiche e movimenti commerciali dell'Italia e dei suoi possedimenti — Le grandi vie di comunicazione in Europa.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie del programma.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie, all'infuori dei Codici;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura dei tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali - (*Concorsi*)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 ottobre 1939-XVII per il concorso a 15 posti di allievo ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da cotesta Direzione generale per posti di . . . .(2)

Aggiunge poi che non ha mai presato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per. . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a due posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a due posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

È aperto un concorso per esame e per titoli a due posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del di-

ploma, rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione di chimico.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 3 gennaio 1940-XVIII, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2° di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato a relative operazioni militari, oppure per i legionari fiumani;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F., senza interruzione, dalla data dell'evento stesso;

4° *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (3 gennaio 1940-XVIII);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del punto 4° si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4, e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti alle categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda di iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia, sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Cantone dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata, però i candidati non ancora in possesso del diploma di abilitazione possono presentare un certificato attestante che hanno superato l'esame di Stato unendovi il diploma originale di laurea o copia notarile di esso.

I candidati laureati nel 1939 e che non hanno potuto ancora sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione, possono presentare, entro i termini prescritti dal presente avviso-programma, la sola laurea in chimica, salvo a produrre il diploma di abilitazione all'esercizio professionale prima della effettuazione delle prove orali;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4°. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea, nell'esame di Stato e negli esami dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° ottobre 1939, i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera *l*) che possono essere presentati prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine anzidetto.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile della Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo o sussidiari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, ed il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competente.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, pratici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Tema scritto	punti	10
Analisi qualitativa	»	20
Analisi quantitativa	»	15
Analisi tecnologica	»	10
Prova orale	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e pratiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di dieci punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di dieci punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di tre punti per l'esame scritto e tre per l'esame orale per ciascuna delle lingue francese ed inglese;

di quindici punti per lo scritto e quindici per l'orale per la lingua tedesca.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) uno dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) in caso che nessun candidato di cui al punto *a*) copra uno dei posti messi a concorso, lo stesso è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre, mondiale od etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra uno dei posti messi a concorso, lo stesso è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti di una delle guerre in parola o per la causa nazionale.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi due della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dalla Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi due della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria, e fino al numero di due; tale so-

stituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE E PRATICHE.

a) Svolgimento scritto di un tema di chimica industriale riguardante uno o più dei seguenti argomenti:

Acqua potabile (caratteristiche; raccolta; purificazione; filtrazione; sterilizzazione).

Acqua per alimentazione di caldaie a vapore (caratteristiche e meccanismo dell'azione in caldaia dei sali disciolti nell'acqua; vari metodi di correzione della durezza; disincrostanti).

Cloro, ipocloriti, clorati e perclorati (materie prime, produzione industriale, proprietà, usi).

Ammoniaca, sali ammoniacali, acido nitrico, nitrati, carburo di calcio, calciocianamide (sorgenti, materie prime, produzione industriale, proprietà, usi).

Aria liquida, gas compressi e liquefatti di più comune uso industriale e tecnico, acetilene disciolto (produzione industriale, materie prime, ecc., proprietà, precauzioni da adottarsi per i recipienti, applicazioni). Cenni sull'industria del freddo.

Materiali abrasivi naturali e artificiali (sorgenti materie prime, produzioni, usi).

Vetro (principali tipi di vetro, materie prime e produzione industriale, proprietà ed usi)

Materiale ceramico: porcellane grès, maiolica, terraglia, terre cotte, laterizi, materiali refrattari, ecc. (materie prime, produzione proprietà ed usi dei vari tipi).

Materiali cementizi: gesso, calci e cementi (materie prime, produzione, ecc., proprietà ed usi dei vari tipi; teoria della presa e dell'indurimento del cemento).

Metallurgie dell'alluminio, dell'antimonio, dell'argento, del ferro, del magnesio, del manganese, del mercurio, del nichel, del piombo, del rame, dello stagno e dello zinco (materie prime, procedimenti per ottenere i metalli e le varie qualità di essi, caratteristiche ed usi dei vari prodotti industriali). Generalità fondamentali sulle leghe metalliche e leghe industrialmente più importanti. Nozioni fondamentali sulla corrosione dei metalli e principali mezzi per evitarla (rivestimenti metallici protettivi, ecc.).

Petrolio (ipotesi sulla sua origine; notizie generali sui giacimenti e sul loro sfruttamento; caratteristiche chimiche e fisiche dei vari tipi di petrolio con speciale riguardo ai più importanti; lavorazione industriale del petrolio grezzo e delle sue frazioni, prodotti che ne risultano e caratteristiche ed usi di questi; serbatoi e mezzi di trasporto).

Bitumi, asfalti e schisti bituminosi (loro natura, giacimenti, trattamenti ed utilizzazione).

Combustibili, solidi, liquidi e gassosi naturali e artificiali (origini e materie prime e procedimenti vari per ottenerli; giacimenti o sorgenti, estrazione, captazione o raccolta; natura, classificazione, e caratteristiche generali e particolari secondo gli usi, ecc.).

I procedimenti industriali di distillazione dei combustibili solidi, naturali (carbon fossile, lignite, torba, legno) e più importanti prodotti che ne derivano (trattamento dei prodotti di distillazione e natura, caratteristiche, usi, ecc., dei vari derivati).

Procedimenti di conservazione e protezione del legno (impregnazione, ecc., del legno per proteggerlo dagli agenti lignivori, dal fuoco e dalle intemperie).

Cere, oli, e grassi vegetali animali (loro genesi; costituzione, estrazione, usi, ecc.) loro lavorazione industriale, prodotti che ne derivano e natura, proprietà, usi, ecc., di questi (glicerina, acidi, grassi, saponi, oli idrogenati, e ossidati, ecc.). Linoleum e lincrusta.

Tinte e vernici ad olio (grasse) e vernici volatili, loro principali materie prime (olii essiccativi, resine naturali e sintetiche, eteri di cellulosa, liquidi diluenti, solventi e plastificanti; coloranti solubili e pigmenti inorganici ed organici); procedimenti di fabbricazione, natura, caratteri ed usi.

Amidi, fecole, destrine, colle vegetali (materie prime, produzione caratteri ed usi).

Carta e fibra vulcanizzata (materie prime, procedimenti industriali di produzione; caratteristiche dei vari prodotti che si ottengono, usi, ecc.).

Eplosivi e sostanze coloranti organiche (nozioni fondamentali e tipi principali).

Sostanze plastiche (materie prime, produzione, proprietà, usi della celluloide, della cellite, della gelatite, delle bacheliti, ecc.). Caucciù, generalità sul prodotto grezzo, sul trattamento di esso, ecc., proprietà ed usi della gomma elastica). Caucciù rigenerato. Caucciù artificiale (sintetico). Ebanite, surrogati del caucciù.

Fibre tessili naturali e artificiali (provenienza, produzione, ecc., di quelle naturali e procedimenti industriali per la fabbricazione di quelle artificiali; natura, caratteristiche, usi). Generalità sui filati e sui tessuti e sulla loro tintura. Apparecchiatura e finitura dei tessuti. Tessuti impermeabilizzati.

Procedimenti industriali di concia delle pelli e cenni sulla teoria della concia. Caratteristiche ed usi delle pelli. Nozioni generali sulla pergamena, i cuoi artificiali e le colli animali.

N.B. — Potrà richiedersi ai candidati anche l'esposizione sommaria dei metodi e delle norme per l'esame dei materiali più importanti che si riferiscono al tema.

b) Prova pratica di chimica analitica qualitativa e relazione scritta sulle ricerche eseguite e sui risultati ottenuti.

c) Prova pratica di chimica analitica quantitativa e relazione scritta sui procedimenti eseguiti e sui risultati ottenuti.

d) Prova pratica di chimica analitica applicata consistente nella identificazione di un prodotto industriale (principali prodotti chimici inorganici ed organici, colori minerali, comuni prodotti della lavorazione delle sostanze grasse vegetali e animali) e delle adulterazioni che esso presenta. Relazione scritta sulle ricerche eseguite e sui risultati ottenuti.

PROVA ORALE.

La prova orale verterà, oltre che sulla discussione delle prove di cui sub *a*), *b*), *c*), *d*), anche su quanto segue:

Chimica generale ed applicata all'industria.

Nozioni di geografia commerciale con speciale riguardo all'Italia e al suo Impero.

Provenienza, caratteristiche ed usi delle principali materie prime con particolare riguardo a quelle di più largo impiego in ferrovia.

Nozioni sulla organizzazione del lavoro e sugli infortuni, sui mezzi per prevenirli e sul pronto soccorso.

Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE E PRATICHE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura dei tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno la metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso;

d) soltanto durante la prova pratica di analisi chimica qualitativa e quella di analisi chimica quantitativa sarà permesso ai candidati di consultare i più comuni libri (trattati, manuali, guide, tavole) di analisi editi a stampa e sempre che, in addizione al testo originale, non siano corredati di appunti, chiarimenti, ecc. di qualsiasi natura ed in qualsiasi modo scritti. Tali libri dovranno essere presentati per l'approvazione al membro presente della Commissione esaminatrice prima di prendere posto per lo svolgimento delle accennate prove pratiche.

Per la prova di analisi quantitativa, al termine del primo giorno i concorrenti potranno servirsi di appositi armadi per la custodia dei materiali adoperati, chiudendoli con apposito lucchetto da essi portato.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza, di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate assieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato (e l'eventuale residuo delle sostanze oggetto delle prove pratiche) ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali - (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 ottobre 1939-XVII per il concorso a due posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda a relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a un posto di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a un posto di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica.

2. — Al concorrente che sarà assunto verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII.

Il Ministro: BENNI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a un posto di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del

diploma, rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 3 gennaio 1940-XVIII la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2° di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie della Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani;

3° di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (3 gennaio 1940-XVIII);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4° si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestar servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato: solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietato l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F. ;

c) certificato rilasciato in carta da bollo di lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Cantone dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata; però i candidati non ancora in possesso del diploma di abilitazione potranno presentare un certificato attestante che hanno superato l'esame di Stato, unendovi il diploma originale di laurea o copia notarile di esso.

I candidati laureati nel 1939 e che non hanno potuto ancora sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione, possono presentare, entro i termini prescritti dal presente avviso-programma, la sola laurea in ingegneria chimica, salvo a produrre il diploma di abilitazione all'esercizio professionale prima dell'effettuazione delle prove orali;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4°. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di sca-

denza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea, nell'esame di Stato e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore al 1° ottobre 1939, i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domande e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine anzidetto.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza e la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione e in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo o sussidiari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

L'aspirante già agente di ruolo delle Ferrovie dello Stato che sarà dichiarato vincitore del concorso dovrà optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisterà tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio.

Anche tale concorrente sarà obbligato a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che se entro tale periodo non dimostrerà di possedere la idoneità alle funzioni a cui verrà assegnato, sarà riportato alla precedente posizione, e il fatto di essere riuscito vincitore del concorso di che trattasi non gli darà titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documneti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di linque estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito con un altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Prova scritta	punti	10
1ª prova pratica	»	10
2ª prova pratica	»	10
Orale	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove pratiche e scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 10 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue francese ed inglese;

di 15 punti per lo scritto e 15 per l'orale per la lingua tedesca.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrotamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano, la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — Il primo della graduatoria sarà dichiarato vincitore del concorso e sarà nominato in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

L'allievo ispettore in prova non può essere nominato stabile se non ha compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale deve dimostrare la idoneità alle funzioni cui viene assegnato, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dalla Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione del primo della graduatoria, sarà nominato altro candidato idoneo nell'ordine di graduatoria; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinata la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui l'allievo ispettore in prova viene assunto in servizio contrae l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti e che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII.

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE.

1. — Svolgimento di un tema scritto sulle materie del programma delle prove orali.

PROVE SCRITTE.

1. — Prova pratica di chimica analitica quantitativa;
2. — Prova pratica di esame microscopico consistente nel riconoscimento dei difetti di uno dei seguenti prodotti: Ghisa, acciai comuni, acciai speciali, rame, bronzi, ottone, metalli di antifrizione.

PROVA ORALE.

a) Geologia mineraria con particolare riguardo ai minerali metallici;
b) Metallurgia del ferro, del rame, dello zinco, dello stagno, dell'alluminio, del piombo;
c) Metallografia;
d) Fisico-chimica generale;
e) Chimica industriale;
f) Industrie metallurgiche ed impianti relativi.
g) Nozioni sulla organizzazione del lavoro, sugli infortuni, sui mezzi per prevenirli e sul pronto soccorso agli infortunati;
h) Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE E PRATICHE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie ad eccezione del manuale del Colombo e delle tavole dei logaritmi e del regolo calcolatore;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dei locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso;

d) soltanto durante la prova pratica di laboratorio per l'analisi quantitativa sarà permesso ai candidati di consultare il manuale Tresdwel. Per detta prova, al termine del primo giorno, i concorrenti potranno servirsi di armadi per la custodia dei materiali adoperati, chiudendoli con apposito lucchetto da essi portato.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali - (*Concorsi*)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 ottobre 1939-XVII per il concorso a un posto di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (specializzati in ingegneria chimica) domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prender parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 120 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero PAG 040-24-136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 120 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: Benni

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esame e per titoli a 120 posti di segretario in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti di diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, purchè Regia o pareggiata, di maturità classica, maturità scientifica, o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica nautica. Non è ammessa equipollenza di titoli, i candidati muniti di titolo di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma piazza della Croce Rossa, non più tardi del 3 gennaio 1940-XVII la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da lire otto, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2° di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (3 gennaio 1940-XVII);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4° si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di segretario in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria federale Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato di iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono. San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Cantone dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4°. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° ottobre 1939; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare le sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine anzidetto.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza e la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato, per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o

si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo e sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo o sussidiari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di segretario in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 dal presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) e sulla dattilografia o stenografia debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibiiità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, o di dattilografia e stenografia potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di stenografia consisterà nella scrittura stenografata sotto dettatura di un brano a scelta della Commissione.

La prova facoltativa di dattilografia consisterà nella composizione diretta a macchina su tema dato.

Anche le dette prove facoltative di stenografia e dattilografia si svolgeranno solamente per i candidati ammessi agli esami orali delle prove obbligatorie.

10. — Le prove scritte si svolgerano con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1° Composizione italiana . . .	punti	20
2° Tema di storia e geografia. .	»	10
Orali	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere;

di 6 punti per la prova di stenografia;

di 6 punti per la prova di dattilografia.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere, sulla stenografia e sulla dattilografia soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che avendo partecipato ad un concorso per posti di segretario in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valu-

tazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilito tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dall'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la metà dei posti messi a concorso complessivamente per i punti *a*) e *b*) è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle guerre, mondiale od etiopica, o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in una delle guerre in parola o per la causa nazionale.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 120 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I segretari in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il segretario in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 120 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 120: tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i segretari in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Ammnistrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. — Composizione italiana su tema dato.
2. — Tema di storia e geografia in relazione al programma degli esami orali.

PROVE ORALI

Italiano. — Interrogazione sulla composizione scritta presentata dal candidato.

Elementi di Diritto civile. — Persone fisiche e persone giuridiche, loro capacità — Cittadinanza — Domicilio — Nozioni sui principali istituti di diritto famigliare e sui loro effetti giuridici — Diritto di proprietà e sue limitazioni — Contratti (nozioni generali) — Delitti e quasi delitti — Prescrizione.

Elementi di Diritto pubblico. — Funzioni e prerogative degli organi costituzionali dello Stato — Concetto di pubblica amministrazione — Amministrazione centrale e locale — Organi esecutivi, consultivi e di controllo — I funzionari e gli impiegati pubblici — Legge sulla Corte dei conti — Legge sul Consiglio di Stato.

Elementi di Diritto corporativo. — La « questione sociale » nella modernità e la soluzione corporativa — Storia delle Associazioni professionali — Disciplina dei rapporti collettivi di lavoro — Ordinamento corporativo della produzione — Carta del lavoro.

Statistica teorica. — Generalità - La funzione del procedimento induttivo nell'indagine scientifica - Concetto di statistica.

I dati statistici: La rilevazione e lo spoglio - Organi preposti alle rilevazioni statistiche; organi centrali e organi periferici; l'Istituto centrale di statistica - Il dato statistico - Le tabelle statistiche - Valutazione critica dei dati - Errori, loro scoperta ed eliminazione - L'impiego di macchine nello spoglio e nell'elaborazione dei dati.

I metodi statistici: La metodologia statistica - L'espressione numerica e i metodi matematici nella statistica - La comparabilità dei dati - Confronti fra dati effettivi e confronti fra dati ridotti con procedimenti semplificativi: la comparabilità ottenuta mediante i rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche, ecc.

Le leggi statistiche: La regolarità dei fenomeni statistici - Cenni sul principio di probabilità - La legge dei grandi numeri.

Statistica applicata:

A) Statitiche della popolazione e demografia: Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia: censimenti e classificazioni che ne derivano - Densità della popolazione - Statistica dei matrimoni, delle nascite e delle morti; statistica dei movimenti migratori interni ed esterni - Quozienti generici sul movimento naturale (nuzialità, natalità, mortalità) e del movimento sociale della popolazione - Cenni sui quozienti specifici - Cenno sulle tavole di sopravvivenza e di mortalità e sul loro impiego.

Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana della popolazione - Urbanesimo.

B) Statistiche economiche: Le principali statistiche della vita economica nazionale, con particolare riguardo all'Italia: *a*) Censimenti industriali e agricoli; *b*) produzione, scambi, moneta, risparmio, salari, prezzi.

Cenno sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

Storia moderna e contemporanea di Europa: con particolare riguardo al Risorgimento e Unità d'Italia, alla Rivoluzione Fascista e alla Guerra in Africa Orientale.

Geografia. — Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia. Sue suddivisioni fisiche ed amministrative. Le Colonie italiane e l'Impero - La espansione dell'Italia all'Estero - Gli altri Stati di Europa (descrizione generale fisica, antropica ed economica di ognuno di essi) - I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Domini coloniali di ciascuna parte del mondo con particolare riguardo alle relazioni con l'Europa e con l'Italia - Le vie di comunicazione e di trasporto terrestri e marittime.

Matematica:

a) Aritmetica - Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali - potenze - sistema metrico decimale - ragguaglio delle misure e delle monete estere non decimali con quelle decimali - rapporti e proporzioni - regola del tre semplice e composto - regola d'interesse semplice e composto e di società - estrazione della radice quadrata.

b) Algebra - operazioni algebriche - equazioni di primo e secondo grado - logaritmi.

c) Geometria - nozioni sulle figure piane e sui solidi - uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - misura della superficie delle figure piane - misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno la metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali - (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 ottobre 1939-XVII per il concorso a 120 posti di segretario in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prender parte ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subìta visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso).
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicandone su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesco) intenda essere esaminato. Similmente dovrà indicare se intenda assoggettarsi alle prove pratiche di stenografia e di dattilografia.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 40 posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero PAG 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 40 posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti in servizio verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 40 posti di segretario in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da scuole italiane, anche all'estero, Regia o pareggiata, di abilitazione tecnica in ragioneria.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 3 gennaio 1940-XVIII, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire sei, in conformità al modello allegato *C*, e corredate dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da lire otto, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2° di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso.

4° *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (3 gennaio 1940-XVIII);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4° si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di segretario in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica da S.E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Cantone dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa) gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4°. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore al 1° ottobre 1939; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur non dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine anzidetto.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e nel modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altre Amministrazioni ferroviarie; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o

agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo o sussidiari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di segretario in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà preso in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti	10
2ª prova scritta	»	10
Prova orale	»	15

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di segretario in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prender parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*) e *b*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre mondiale od etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti a) e b) non si copra metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in una delle guerre in parola o per la Causa Nazionale.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 40 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I segretari in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare le idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il segretario in prova che senza motivo ritenuto giustificato dalla Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 40 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 40; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposto che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i segretari in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. — Tema di ragioneria e computisteria in relazione al programma degli esami orali.

2. — Tema su materie comprese nel 2° e 3° gruppo del programma degli esami orali.

PROVE ORALI

1° GRUPPO (*Computisteria ed elementi di matematica finanziaria - Ragioneria generale ed applicata*).

Computisteria ed elementi di matematica finanziaria. — Interesse e sconto semplice - Adeguati e medie - Interesse composto discreto e continuo - Annualità (costanti e variabili) temporanee e perpetue - Progressioni aritmetiche e geometriche; calcolo dei radicali, logaritmi - Piani di ammortamento - Conti correnti, metodi diversi per la tenuta dei conti correnti - Sistema monetario; parità monetarie; arbitraggi; cambio diretto e indiretto - Operazioni sui fondi pubblici e privati - Misure e sistemi principali.

Ragioneria generale ed applicata. — Amministrazione economica ed Azienda - Classificazione delle aziende - Patrimonio aziendale - Inventari - Bilanci di previsione - La gestione economica - I costi e ricavi - Il reddito e la sua determinazione - Metodi e sistemi di scritture: partita doppia - Rendiconto - La ragioneria nelle aziende industriali e nelle imprese di trasporti - La ragioneria nelle aziende pubbliche - La contabilità di Stato - Analisi e classificazione degli elementi costituenti il patrimonio delle Ferrovie dello Stato - Il bilancio di previsione ed il rendiconto delle Ferrovie dello Stato.

2° GRUPPO (*Economia politica corporativa - Scienza delle finanze - Merceologia - Statistica - Geografia*).

Concetti fondamentali di economia politica e corporativa. — Produzione della ricchezza; fattori della ricchezza - La moneta - I cambi - Il credito ed i titoli di credito - Istituto di credito - Libera concorrenza e monopoli - L'organizzazione corporativa della produzione - Mezzi di comunicazione e di trasporto - Tariffe ferroviarie - Noli marittimi.

Concetti di scienza della finanza. — Spese ed entrate pubbliche - Imposte e tasse - Dazi e dogane - Tributi locali e contributi sindacali - Le linee fondamentali del sistema tributario italiano - Debito pubblico - Bilancio dello Stato.

Merceologia. — Concetto di merce; distribuzione geografica ed economica - Principali materie prime e prodotti manufatti.

Statistica. — Concetto di statistica e utilità di essa - La rilevazione dei dati e i mezzi per eseguirla - La elaborazione dei dati e le operazioni relative - Esposizione grafica dei dati - I numeri indici - Concetto della statistica demografica e censimento.

Geografia. — Descrizione fisica, antropica ed economica dell'Italia - Sue suddivisioni fisiche e amministrative - Le colonie italiane - La espansione dell'Italia all'estero - Gli altri Stati d'Europa (descrizione generale fisica, antropica ed economica di ognuno di essi) - I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Domini coloniali di ciascuna parte del mondo con particolare riguardo alle relazioni con l'Europa e con l'Italia - Le vie di comunicazione e di trasporto terrestri e marittime.

3° Gruppo (*Diritto civile, commerciale, pubblico - Ordinamento corporativo*).

Diritto civile. — Persone fisiche e persone giuridiche, loro capacità - Cittadinanza - Domicilio - Nozioni sui principali istituti di diritto familiare e sui loro effetti giuridici - Diritto di proprietà e sue limitazioni - I contratti - Delitti e quasi delitti - Prescrizione.

Diritto commerciale. — Il commerciante - La società commerciale e le associazioni - Degli atti di commercio e dei singoli contratti commerciali - La cambiale e gli istituti affini - Le operazioni bancarie (conto corrente e deposito bancario nelle sue varie forme) - Contratto di trasporto - Servizi cumulativi - Convenzione di Berna pel trasporto delle merci per strada ferrata - Nozioni fondamentali sul fallimento.

Diritto pubblico:

A) L'ordinamento costituzionale dello Stato italiano: funzioni e prerogative degli organi costituzionali dello Stato (il Re, il Governo del Re, il Primo Ministro, il Gran Consiglio del Fascismo ed il Parlamento) - La formazione delle leggi.

B) L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano: Amministrazione centrale, governativa locale ed autarchica- La giustizia nell'Amministrazione - Il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa - La Corte dei conti.

C) L'ordinamento corporativo dello Stato italiano: la legge 3 aprile 1926, n. 563 - Le associazioni professionali - Controllo dello Stato su di esse - Contratto collettivo di lavoro - Consigli ed Uffici dell'economia corporativa - Le Corporazioni - Magistratura del lavoro.

Allegato *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, l'ora di inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti: dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie all'infuori delle tavole dei logaritmi e dei codici;

b) di conferire fra di loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

Allegato *C*.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali - Concorsi.

Roma

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 ottobre 1939-XVII per il concorso a 40 posti di segretario in prova (ragioniere) domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prender parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso).
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza dovrà essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso ad un posto di segretario in prova fra periti industriali chimici

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG. 040-24-136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso ad un posto di segretario in prova fra periti industriali chimici.

2. — Al concorrente che sarà assunto verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esame e per titoli a un posto di segretario in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti di diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, purchè Regia o pareggiata, di perito industriale chimico. Non è ammessa equipollenza di titoli.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire - a mezzo posta raccomandata in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 3 gennaio 1940-XVIII, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2° di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, e che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista - in possesso del relativo brevetto - anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (3 gennaio 1940-XVIII);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4° si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale, o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di segretario in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è amesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato di iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in territorio geograficamente italiano - e quindi di nazionalità italiana - sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Cantone dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che - pur avendo partecipato alle operazioni di leva - non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4°. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° ottobre 1939; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatore di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente - pur dovendo presentare la domanda in carta bollata - possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio - come si è già detto - è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candiato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti - fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentata prima delle prove orali - o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove « determinerà » l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine anzidetto.

Non sono consentiti tramiti - nemmeno di pubbliche Amministrazioni - nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione del concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato, per motivi disciplinari, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della M. V. S. N. o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo o sussidiari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

L'aspirante già agente di ruolo delle Ferrovie dello Stato che sarà dichiarato vincitore del concorso dovrà optare per la nuova posizione di segretario in prova, della quale acquisterà tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio.

Anche tale concorrente è obbligato a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che se entro tale periodo non dimostrerà di possedere la idoneità alle funzioni a cui verrà assegnato, sarà riportato nella precedente posizione, e il fatto di essere riuscito vincitore nel concorso di che trattasi non gli darà titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei, dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gazzetta Ufficiale* circa la data e le località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola con i documenti e non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno pratici, scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove pratiche e scritte si svolgeranno con le norme di cui allo allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1° Tema scritto	punti	10
2° Analisi qualitativa	»	20
3° Analisi quantitativa	»	15
4° Prova orale	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Nella valutazione dei titoli di studio agli effetti dell'assegnazione della votazione complementare per i titoli dovrà tenersi conto solamente del titolo prescritto.

Coloro che avendo partecipato ad un concorso per posti di segretario in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — Il primo della graduatoria sarà dichiarato vincitore del concorso e sarà nominato in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato 4° dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Il segretario in prova non può essere nominato stabile se non ha compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale deve dimostrare la idoneità alle funzioni cui viene assegnato secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il segretario in prova, che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dalla Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione del primo della graduatoria sarà nominato altro candidato idoneo nell'ordine di graduatoria; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui il segretario in prova viene assunto in servizio contrae l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti e che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — PROVE PRATICHE.

a) Analisi qualitativa e relazione scritta dei risultati ottenuti (non più di 3 anioni e 3 cationi).

b) Analisi quantitativa e relazione scritta dei risultati ottenuti.

2. — PROVA SCRITTA.

Svolgimento di un tema di chimica industriale riguardante uno degli argomenti specificati al punto 3 lettera *c*).

3. — PROVA ORALE.

Verterà essenzialmente sugli argomenti seguenti:

a) Elementi di chimica generale ed inorganica.

b) Elementi di chimica organica.

c) Elementi di chimica industriale con particolare riguardo ai punti che seguono:

acqua potabile - acque per alimentazione di caldaie a vapore - sistemi e procedimenti per correggere la durezza delle acque;

combustibili solidi, liquidi e gassosi - carburanti;

petrolio e derivati, loro tecnologia ed impiego - asfalto e bitume;

olii e grassi vegetali e animali - cere;

pitture (tinte) ad olio e vernici, loro materie prime;

fibre tessili naturali e artificiali, loro tecnologia e caratteri distintivi;

aria atmosferica - aria liquida - utilizzazione dell'azoto atmosferico - gas compressi e liquefatti di più comune uso industriale e prescrizioni da adottarsi per i relativi recipienti - cenno sull'industria del freddo - ozono e suo impiego;

principali prodotti dell'industria inorganica: acido solforico, cloruro sodico, cloro e derivanti, idrato sodico, carbonato sodico, solfato sodico, acido cloridrico, sali potassici, idrato potassico, composti azotati, carburo di calcio, concimi artificiali, fiammiferi, ecc.);

materiali cementizi, loro materie prime (calcari, marmo, argille, pozzolane, calci, cementi, gesso, ecc.); loro tecnologia;

terre cotte, laterizi, materiali refrattari e materiali abrasivi;

chimica metallurgica del ferro e vari tipi di ghise, ferri e acciai;

chimica metallurgica del rame, del nichel, del piombo, del mercurio, dello stagno, dello zinco, dell'alluminio.

d) Nozioni fondamentali di chimica analitica industriale con speciale riguardo ai seguenti materiali:

acque;

combustibili solidi e liquidi;

lubrificanti;

oli e grassi vegetali e animali, saponi, glicerina;

materiali cementizi;

materiali ferrosi;

alluminio, rame, stagno, zinco, piombo, antimonio, nichel e loro più comuni leghe;

e) Elementi di fisica.

f) Organizzazione del lavoro.

g) Igiene e pronto soccorso.

h) Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte e pratiche le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova scritta le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendali in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Il materiale per le prove pratiche di chimica verrà predisposto ed assegnato ai candidati con quei criteri che la Commissione esaminatrice riterrà più opportuni secondo le esigenze tecniche.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere appunti, manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie ad eccezione dei manuali in uso per le prove pratiche;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazioni fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se sarà escluso.

Ai candidati durante l'esecuzione delle prove pratiche di chimica è consentita la consultazione dei più noti manuali di analisi di cui crederanno di provvedersi. Tali manuali dovranno però essere esclusivamente a stampa e privi di aggiunte, note, commenti, ecc., al testo originale.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema o l'assegnazione delle prove pratiche, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale di inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno di indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i foglio consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato opponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora in consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali - (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 ottobre 1939-XVII per il concorso a un posto di segretario in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinti dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . .».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 40 posti di assistente lavori in prova fra geometri o periti industriali costruttori edili

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 40 posti di assistenti lavori in prova fra geometri o periti industriali costruttori edili.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591 e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esame e per titoli a 40 posti di assistente di lavori in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di geometra o perito industriale costruttore edile. Non è ammessa equipollenza di titoli; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo richiesto.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 3 gennaio 1940-XVIII, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire sei in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da lire otto, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2° di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (3 gennaio 1940-XVIII);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4° si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di assistente lavori in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare o che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria federale Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Cantone dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4°. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° ottobre 1939; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e documenti in carta bollata: quelli dichiarati indigenti dall'autorità

competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dello stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine anzidetto.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la eclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo o sussidiari della Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di assistente lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteriteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimenti di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti	10
Costruzioni civili e stradali . . .	»	20
Problema	»	10
Prova orale	»	30

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di assistente lavori in prova (edile) bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*) e *b*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti di una delle guerre in parola o per la causa nazionale.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 40 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli assistenti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'assistente lavori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 40 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 40; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli assistenti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME.

1. *Matematica elementare.*

Aritmetica - geometria piana e solida - trigonometria piana - algebra elementare fino alle equazioni di 2° grado - calcolo logaritmico applicato anche ai problemi di trigonometria - elementi di geometria descrittiva.

2. *Elementi di fisica e chimica.*

3. *Elementi di meccanica applicata alle costruzioni e di costruzioni civili e stradali.*

Resistenze dei materiali - sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici - sollecitazioni semplici - solidi caricati di punta - verifica di stabilità e calcolo di travi e strutture semplici.

Costruzioni civili - struttura muraria ed in cemento armato - muri - archi circolari, policentrici, elittici - piattabande - volte - solai - tetti - tipi di incavallature - orditura - materiali di copertura - tetti piani - scale.

Fondazioni - sistemi diversi - resistenza dei terreni - opere di finimento.

Fognature domestiche - depurazione biologica delle acque luride - esecuzione di aperture in muri esistenti - sostituzione di muri portanti con travi, piattabande e colonne - sottomurazioni - opere di rafforzamento e di riattamento.

Manutenzione di fabbricati.

Costruzioni stradali - classificazione delle strade - andamento planimetrico ed altimetrico tracciamento delle curve e raccordi - corpo stradale - area d'occupazione - sezioni trasversali - sterri e riporti - sovrastrutture - massicciate - carreggiate - opere d'arte - muri di sostegno - manutenzione.

4. *Materiali da costruzione.*

Legnami - strutture - difetti e proprietà dei legnami - forme commerciali - unioni usate in carpenteria.

Pietre - estrazione - lavorazione e taglio - gradi di lavorazione - utensili e cenni sul macchinario relativo.

Laterizi.

Sabbie - ghiaie.

Pozzolane.

Calci - roccie impiegate - cottura - vari tipi di fornaci - spegnimento.

Leganti idraulici (cementi, calci idrauliche) - materie prime impiegate - nozioni sulla loro fabbricazione - tipi e caratteristiche di impiego.

Malte aeree, idrauliche - conglomerati - loro preparazione - dosature - utensili e macchinario relativo.

Pietre artificiali.

Ghisa, ferro e acciaio - caratteristiche, forme e misure commerciali - generalità sul loro impiego.

Cenni su altri materiali impiegati nelle costruzioni - materiali ceramici e refrattari - vetri - asfalti - bitume - catrame - vernici, ecc.

5. *Principali mezzi d'opera adottati nelle costruzioni.*

Attrezzi - macchine per sollevamento, trasporti - frantumazioni e simili.

6. *Elementi di topografia.*

Scopi e longimetri - squadri comuni ed a riflessione - goniometri - tavoletta pretoriana - livelli - rilievi planimetrici ed altimetrici - teodolite - misura indiretta delle distanze - nozioni sugli strumenti e metodi per rilievi celeri - verifiche e rettifiche degli strumenti.

7. *Stima dei lavori di terra e murari.*

Analisi dei prezzi - computi metrici e perizie dei lavori per movimenti di terra, manufatti e fabbricati - contratti di appalto - libretti delle misure - giornate dei lavori - situazioni contabili - consuntivi - collaudo.

8. *Leggi sulle espropriazioni per cause di utilità pubbliche a cominciare dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.*

Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro.

Legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro e relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141 - Assicurazioni sociali a favore dei prestatori d'opera.

Igiene del lavoro.

R. decreto n. 998 del 25 luglio 1913 contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche.

Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

Gli esami scritti consisteranno nelle seguenti prove:

1. Componimento su tema d'indole generale;
2. Svolgimento di un tema di costruzioni civili e stradali e illustrazioni grafiche relative;
3. Problema di matematica elementare.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun concorrente il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti: dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie ad eccezione del manuale del Colombo e delle tavole dei logaritmi per la prova di costruzione;

b) di conferire fra di loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente all'esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali degli esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno la metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali - Concorso

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 ottobre 1939-XVII per il concorso a 40 posti di assistente lavori in prova (edile), domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione: « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 40 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici o periti elettricisti o periti radiotecnici o periti minerari o abilitati in tecnica nautica.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 40 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici o periti elettricisti o periti radiotecnici o periti minerari o abilitati in tecnica nautica.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di clasificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 40 posti di assistente lavori in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di perito meccnico o di perito elettricista o di perito radiotecnico o di perito minerario o di abilitazione tecnica nautica.

Non è ammessa equipollenza di titoli.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 3 gennaio 1940-XVIII la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire sei, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da lire otto, legalizzato del presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di crece di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2° di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in ser-

vizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (3 gennaio 1940-XVIII);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4° si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestar servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di assistente lavori in prova elettromeccanico bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'apparenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato: solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'ppartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato discrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Cantone dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4°. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scaedna medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore al 1 ottobre 1939; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal

presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine anzidetto.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà derteminare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza del posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione e in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo o sussidiari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di assistente lavori in prova della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio.

Anche tali concorrenti saranno obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati alla precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documeti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorre procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti 10
Tema di meccanica applicata e di elettrotecnica	» 20
Problemi	» 10
Disegno	» 10
Prova orale	» 30

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue francese ed inglese.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di assistente lavori in prova elettromeccanico bandito dopo il 15 ottobre 1934 e avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prender parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali, nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*) e *b*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in una delle due guerre in parola o per la causa nazionale.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 40 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli assistenti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità

alle funzioni cui sono asesgnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'assistente lavori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dalla Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dalla Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 40 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 40; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinata la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli assistenti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII.

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

1. *Matematica elementare.*

Aritmetica - Geometria piana e solida - Trigonometria piana - Algebra elementare fino ai problemi di secondo grado ad una incognita - Calcolo logaritmico applicato anche ai problemi di trigonometria.

2. *Elementi di fisica e di chimica*

3. *Meccanica applicata.*

Resistenza dei materiali - Elasticità - Sollecitazioni semplici - Solidi caricati di punta - Cenni sulle sollecitazioni composte - Elementi di meccanica applicata alle macchine - Cinematica - Trasmissione del lavoro - Rendimento - Ruote di frizione e dentate - Profili dei denti - Eccentrici.

4. *Elettrotecnica.*

Principi generali di elettrostatica - Correnti elettriche (leggi di Olm, Kirchoff-Joule) - Accumulatori - Magnetismo - Elettromagnetismo - Induzione elettromagnetica - Grandezze elettriche alternative - Correnti alternate monofasi e polifasi - Campo rotante - Istrumenti di misura industriali - Macchine generatrici (dinamo a corrente continua o alternatori) - Trasformatori - Conversione della corrente - Motori elettrici a corrente continua e a corrente alternata (sincroni, monofasi a collettore, asincroni polifasi) - Produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Linee di trasmissione - Impianti di illuminazione, di forza motrice e di trazione elettrica.

Norme A.E.I. sugli impianti e le macchine elettriche - Norme di sicurezza e soccorsi d'urgenza - Cenni sulle unità elettriche.

5. *Tecnologia meccanica.*

Lavorazione dei metalli - Forgiatura per fusione e senza - Finitura a mano della forza grezza - Macchine utensili (generalità, tornio parallelo, tornio revolver, alesatrice, trapano, piallatrice, limatrice, stozzatrice, fresatrice) - Macchine per tranciare.

Nozioni sugli utensili per le suddette macchine.

Macchine dentatrici per ruote cilindriche, coniche e elicoidali.

Trattamenti dei materiali metallici - Leghe - Trattamenti termici - Tempera - Saldatura.

Controllo della precisione dei meccanismi.

6. *Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro.*

Legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro e relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141.

Igiene del lavoro: R. decreto n. 998 del 25 luglio 1913, contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche.

Nozioni di diritto corporativo.

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1. Componimento su tema d'indole generale;
2. Svolgimento di un tema di meccanica applicata alle macchine e di elettrotecnica;
3. Problema di matematica elementare;
4. Saggio di disegno di meccanica applicata alle macchine.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte e grafiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie ad eccezione del manuale del Colombo e delle tavole dei logaritmi;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario o dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il con-

corrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali - (*Concorsi*)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 ottobre 1939-XVII per il concorso a 40 posti di assistente lavori in prova di elettromeccanico, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da cotesta Direzione generale per posti di . . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulle domande la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 20 posti di disegnatore in prova

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di disegnatore in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre al supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 20 posti di disegnatore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia, o pareggiata, di geometra o di maturità scientifica o di maturità artistica o di perito industriale o di perito minerario o di abilitazione tecnica nautica o licenza d'istituto d'arte. Non è ammessa equipollenza di titoli.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo di raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa non più tardi del 3 gennaio 1940-XVIII, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire sei, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da lire otto, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2° di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915 1918, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani;

3° di quattro anni per coloro che risultano regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (3 gennaio 1940-XVIII);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4° si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle

di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestar servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di disegnatore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Cantone Ticino ed il Cantone dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo, attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare;

g) fotografia recente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4°. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'emissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° ottobre 1939; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando nella domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare la sola domanda entro il limite

prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine anzidetto.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile della Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo o sussidiari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di disegnatore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte e grafiche si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1° Componimento	punti	10
2° Problema	»	10
3° Calligrafia	»	10
4° Disegno	»	20
5° Schizzo quotato	»	20
6° Prova orale	»	25

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei

punti attribuiti alle prove scritte e grafica obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di disegnatore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*) e *b*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in una delle guerre in parola o per la causa nazionale.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dello evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'articolo 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 20 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I disegnatori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la loro idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il disegnatore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 20 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 20; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i disegnatori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII.

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME.

Aritmetica:

Operazioni e riduzioni sui numeri interi e decimali e sulle frazioni ordinarie - potenze - estrazione di radice quadrata. Caratteri di divisibilità. Divisori e multipli comuni - massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri - numeri primi - scomposizione di un numero in un prodotto di fattori primi - sistema metrico decimale - misure di lunghezza, superficie, volume, capacità, peso e valore. Relazione fra le misure di volume, capacità, e peso - misura del tempo ed altre misure non decimali - rapporti e proporzioni - regola del tre semplice e del tre composto.

Elementi di algebra e trigonometria:

Algebra: media aritmetica e geometrica - equazioni di 1° grado a una o due incognite - equazioni di 2° grado.

Trigonometria: funzioni circolari e loro relazioni.

Geometria piana e solida.

Generalità e relazione fra i principali elementi geometrici.

Misura degli angoli - poligoni e loro proprietà.

Luoghi geometrici - cerchio e suoi elementi - poligoni iscritti e circoscritti al cerchio - equivalenza di poligoni; teorema di Pitagora e suoi corollari. Applicazione del teorema di Pitagora - aree - triangoli e poligoni simili - Figure solide, loro superficie e volumi.

Elementi di geometria descrittiva.

Proiezioni ortogonali - rappresentazione del punto, del piano e della retta - problemi fra retta e piano - cenni sulla rappresentazione dei solidi.

Elementi di meccanica applicata.

Resistenza dei materiali.

Sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici - sollecitazioni semplici, formule per la pressione e trazione semplice, per la flessione e per lo sforzo di taglia. Verifica di stabilità e calcolo sommario di travi e strutture semplici.

Costruzioni civili. — Muri - archi circolari policentri ed elittici - piattabande - volte - solai in legno e in ferro - tetti - tipi di incavallature - orditura di copertura - scale - fondazioni - sistemi diversi - resistenze dei terreni.

Costruzioni meccaniche. — Cenni sui materiali impiegati nelle costruzioni meccaniche - cenni sui principali organi delle macchine (locomotive, locomotori, macchine utensili).

Costruzioni stradali. — Classificazione delle strade - andamento planimetrico ed altimetrico - tracciamento delle curve e raccordi - corpo stradale - area di occupazione - sezione traversale - sterri e riporti - sovrastrutture - massicciate - carreggiata - opere d'arte - muri di sostegno.

Elementi di topografia. — Scopo e longimetri - squadri comuni e a riflessione graduati - goniometri - tavoletta pretoriana - livelli - rilievi planimetrici ed altimetrici - teodolite - misura indiretta delle distanze - tacheometro.

Elementi di elettrotecnica. — Principi generali di elettrostatica - correnti elettriche (leggi di Ohm, Kirchoff e Joule) - accumulatori - magnetismo - elettromagnetismo - induzioni elettromagnetiche - grandezze elettriche alternative - correnti alternate monofasi e polifasi - campo rotante - strumenti di misura industriale illuminazione elettrica.

Nozioni di disegno geometrico. — Costruzione dei poligoni regolari - costruzione della elisse, dell'iperbole, della parabola - tracciamento dell'elica, evolventi, cicloidi - scale di riduzione - pianta, alzata, spaccato - elementi sulle proiezioni ortogonali - sulla prospettiva e sulla prospettiva parallela - ordini architettonici - elementi di disegno topografico.

Elementi di storia dell'arte.

Elementi di diritto corporativo e di statistica.

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1° componimento su tema d'indole generale;

2° problema di matematica;

3° saggio di calligrafia sui caratteri usati nei disegni;

4° saggio di disegno ornamentale o di meccanica o di costruzioni civili.

Saranno dati tre temi di cui il candidato dovrà sceglierne uno.

5° Schizzi quotati dal vero a mano libera di un determinato oggetto, con piante, alzate, sezioni e particolari sufficienti a rappresentare completamente l'oggetto.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte e grafiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti: dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie ad eccezione del manuale del Colombo e delle tavole dei logaritmi;

b) di conferire fra di loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata e fornita dall'Amministrazione e consegnate assieme ai fogli cre rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura: Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali - (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 ottobre 1939-XVII per il concorso a 20 posti di disegnatore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1)

Avverte che, come risulta dalle domande allegate, alla presente, intende prender parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita e sostenuto esami all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca), intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza dovrà essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre domande basta apporre l'annotazione: « documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 200 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 200 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 200 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o al liceo scientifico o all'istituto industriale o dell'istituto nautico o licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 3 gennaio 1940-XVIII, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire sei, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da lire otto, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2° di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso.

4° *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (3 gennaio 1940-XVIII);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4° si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestar servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di alunno d'ordine in prova degli uffici bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non

furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato: solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha il titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente itaiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Cantone dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4°. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore al 1° ottobre 1939; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine anzidetto.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazone d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo o sussidiari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ale lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova poszione di alunno d'ordine in prova degli uffici, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisti nella precedente poszione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) o sulla stenografia debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere o di stenografia potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, orali e pratici come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di stenografia consisterà nella scrittura stenografata sotto dettatura di un brano scelto dalla Commissione.

Anche la detta prova di stenografia si svolgerà solamente per i candidati ammessi agli esami orali delle prove obbligatorie.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana	punti	15
Problema	»	10
Orali	»	20

Saranno ammessi alla prova orale ed a quella pratica di dattilografia i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti e che avranno inoltre conseguita l'idoneità nella prova di dattilografia.

L'idoneità in quest'ultima prova sarà attribuita a chi in venti minuti avrà copiato a macchina correttamente un brano di almeno 2000 battute.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere;

di 4 punti per la stenografia.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere e sulla stenografia soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di alunno d'ordine in prova degli uffici bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali e quelle di dattilografia perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prender parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali e quelle di dattilografia; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*), *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre mondiale od etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in una delle guerre in parola o per la causa nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'articolo 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 200 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gi alunni d'ordine in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'alunno d'ordine in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 200 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 200; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli alunni d'ordine in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE.

1. Componimento italiano su tema dato.
2. Problemi d'aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.

PROVA ORALE.

Italiano. — Interrogazioni sulla composizione scritta presentata dal candidato.

Aritmetica. — Operazioni con numeri razionali: potenze di essi - Divisibilità dei numeri interi; caratteri di divisibilità - Prova per 9 delle quattro operazioni fondamentali - Numeri primi: ricerca dei divisori di un numero - Massimo comun divisore o minimo comune multiplo di due o più numeri interi - Frazioni ordinarie e numeri decimali - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Radice quadrata di un numero razionale - Rapporti e proporzioni; proporzionalità diretta e inversa - Regola del 3 semplice e del 3 composto - Regole d'interesse e di sconto di partecipazione e di miscuglio.

Geometria. — Nozioni elementari di geometria piana e solida - Triangoli e poligoni; loro principali proprietà - Circonferenza e cerchio; loro proprietà principali - Problemi grafici fondamentali - Nozioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni metriche del teorema di Pitagora - Misure della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane - Prisma - Piramide - Cilindro - Cono - Sfera - Tronco di piramide e di cono - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Storia e geografia. — Moti e figure principali del Risorgimento italiano - Le guerre per l'Indipendenza e l'Unità - La Triplice Alleanza - L'Italia e il problema coloniale — La guerra mondiale e l'intervento dell'Italia — Le più significative vittorie sul fronte italiano - La Rivoluzione fascista - Le realizzazioni più importanti del Regime - La guerra in Africa Orientale - Nozioni generali di geografia fisica antropica ed economica d'Italia - Opere pubbliche principali dopo l'unificazione - Le regioni d'Italia e i loro prodotti; i centri più notevoli e i principali monumenti. Mezzi di comunicazione nell'interno e con l'estero - Itinerari di viaggio più notevoli - Territori italiani che non fanno parte del Regno - Italiani all'estero - Le Colonie italiane e l'Impero - Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

Nozioni elementari di Diritto pubblico. — Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato italiano - Ordinamento corporativo della produzione - Carta del lavoro.

Nozioni di statistica. — Concetto di statistica - Il dato statistico - Le tabelle statistiche - La metodologia statistica - Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia: Censimenti e classificazione che ne derivano; Cenni sui quozienti specifici; Cenno sulle tavole di sopravvivenza e di mortalità e sul loro impiego - Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana della popolazione - Urbanesimo - Le principali statistiche della vita economica nazionale, con particolare riguardo all'Italia - Cenni sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

Ordinamento dell'Amministrazione ferroviaria.

PROVA PRATICA.

Copiatura su macchina italiana di un brano a scelta della Commissione.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autentificate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova scritta le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti: dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura dei tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno la metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnata insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altr afirma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli conseguenti vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali - (*Concorsi*).

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 ottobre 1939-XVII per il concorso a 200 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prender parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato; similmente dovrà indicare se intende assoggettarsi alla prova di stenografia.

(2) La presente avvertenza dovrà essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 25 posti di sorvegliante lavori in prova

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) numero pag. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 25 posti di sorvegliante lavori in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: Benni

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 25 posti di sorvegliante lavori in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana anche all'estero, regia o pareggiata, di licenza di scuola di avviamento professionale a tipo industriale o di scuola tecnica industriale ovvero di ammissione all'istituto tecnico superiore o al liceo scientifico o all'istituto nautico o all'istituto industriale. Non è ammessa l'equipollenza dei titoli; sono ammesse però le licenze delle ex scuole tecniche, complementari e di avviamento al lavoro.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa non più tardi del 3 gennaio 1940-XVIII, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire sei, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da lire otto, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2° di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (3 gennaio 1940-XVIII);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4° si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestar servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di sorvegliante lavori, in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento; ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato: solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Cantone dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà e da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4°. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza dei concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore al 1° ottobre 1939; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti, ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine anzidetto.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al punto precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile della Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione

delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie, o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate, o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo o sussidiari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di sorvegliante lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi, sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voti soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie, e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Esercizio	punti 20
Problema	» 10
Componimento	» 10
Orale	» 25

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di sorvegliante lavori in prova, bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prender parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*), *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti di una delle guerre in parola o per la causa nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti disponibili i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della M. V. S. N., ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 25 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939, n. 591 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I sorveglianti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il sorvegliante lavori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 25 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 25; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i sorveglianti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Matematica elementare.*

Aritmetica - operazioni sui numeri interi, frazionari e decimali - proporzioni.

Elementi di geometria piana e solida - misura degli archi e degli angoli - uguaglianza, equivalenza e similitudine di triangoli e di poligoni - poligoni regolari - area delle figure piane - superficie e volume dei solidi.

2) *Elementi di fisica.*

Forze, loro rappresentazione e composizione.

Leggi del moto uniforme, gravità - peso specifico - Pressione idrostatica - principio di Archimede - Vasi comunicanti.

Pressione atmosferica- barometro - manometro - pompe - calore - dilatazione - cambiamento di stato - evaporazione - fusione - solidificazione.

Elettricità e magnetismo.

Principi di elettrostatica - correnti elettriche continue - pile e accumulatori - legge di Ohm - Illuminazione elettrica.

Magnetismo - magneti permanenti - bussola.

Nozioni elementari di ottica ed acustica.

3) *Cenni sulle sollecitazioni semplici.*

Concetto di carico di sicurezza e di carico di rottura.

Cenni sul comportamento dei materiali alle varie sollecitazioni.

4) *Costruzioni civili stradali.*

Scavi e riporti - esaurimenti d'acqua - armature e sbadacchiature - Nozioni sui vari sistemi di fondazioni e di costipamento dei terreni.

Norme pratiche per la esecuzione delle varie specie di murature comprese le opere in cemento armato.

Vadie specie di faccie viste.

Nozioni sulle varie specie di fabbricati e sulle loro parti (solai, tetti, scale, impianti sanitari, serramenti, ecc.).

Vari attrezzi adoperati dai muratori, scalpellini, fabbri, falegnami, stagnini, fontanieri, ecc.
Cenni sulle macchine edili di uso comune.
Cenni sulla misurazione e valutazione dei lavori e sulle analisi dei prezzi.

5) *Materiali da costruzione.*

Proprietà ed uso dei principali materiali da costruzione - pietre - laterizi e loro fabbricazione - calci - cementi e gesso - pozzolana - ghiaia - pietrisco e sabbia.
Composizione delle malte e dei calcestruzzi.
Legnami da costruzione - principali essenze, loro proprietà ed uso.
Ferro - acciaio e ghisa e loro impiego nelle costruzioni.

6) *Rilievi del terreno con l'uso delle canne e delle paline.*

Uso dello squadro semplice e graduato, dei traguardi, del livello ad acqua e delle aste e nastri metrici. Rappresentazione grafica dei rilievi con disegni in scala, oppure con schizzi quotati a mano libera.

7) *Leggi e disposizioni varie.*

Legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro e relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141.
Disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - assicurazioni sociali a favore dei prestatori d'opera.
Cenni sulle registrazioni da tenere al corrente durante l'esecuzione dei lavori in appalto, a cottimo e in amministrazione - giornate dei lavori - libretti delle misure.
Nozioni di diritto corporativo.

7) *Leggi e disposizioni varie.*

Legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro e relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141.
Disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - assicurazioni sociali a favore dei prestatori d'opera.
Cenni sulle registrazioni da tenere al corrente durante l'esecuzione dei lavori in appalto, a cottimo e in amministrazione - giornate dei lavori - libretti delle misure.
Nozioni di diritto corporativo.

PROVE SCRITTE E GRAFICHE.

a) Esercizio sulla misurazione, computo metrico e perizia della spesa relativi a lavori semplici di costruzioni civili e stradali e rappresentazione grafica in scala assegnata.
b) Problema di aritmetica e geometria.
c) Componimento su tema d'indole generale.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'indentità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova scritta le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti: dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra di loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali d'esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro, quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnata insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale l'esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali - (*Concorsi*)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 ottobre 1939-XVII per il concorso a 25 posti di sorvegliante lavori in prova domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza dovrà essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 10 posti di aiutante disegnatore in prova

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 10 posti di aiutante disegnatore in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 10 posti di aiutante disegnatore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti di diploma rilasciato in Italia da scuola Regia o pareggiata, di licenza di scuola di avviamento professionale o tipo industriale o da scuola tecnica industriale o ammissione all'Istituto tecnico superiore o al liceo scientifico o all'Istituto nautico o all'Istituto industriale o licenza di scuola d'arte.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire a mezzo posta raccomandata in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 3 gennaio 1940-XVIII la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire sei, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da lire otto, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2° di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (3 gennaio 1940-XVIII);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4° si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestar servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di aiutante disegnatore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda ed i prescritti documenti del presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato, rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione a quello indicato: solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano, e quindi di nazionalità italiana, sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Cantone dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4°. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° ottobre 1939; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti, fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*), che può essere presentato prima delle prove orali, o la presentazione di documenti scaduti di validità od il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine anzidetto.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte o del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile della Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficia-

li di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo o sussidiari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di aiutante disegnatore in prova della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessione di viaggio.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e le località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso, la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte e grafiche si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti	10
Problema	»	10
Calligrafia	»	10
Disegno	»	20
Copia di disegno con cambiamento di scala	»	20
Prova orale	»	25

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di sei punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di due punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di tre punti per l'esame scritto e tre punti per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso, per posti di aiutante disegnatore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi delle guerre mondiale od etiopica o della causa nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che alla data di scadenza per la

presentazione delle domande siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*), *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre predette o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale saranno riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in una delle due guerre in parola o per la causa nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista, quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi dieci della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli aiutanti disegnatori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'aiutante disegnatore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dalla Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi dieci della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di dieci; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli aiutanti disegnatori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

Aritmetica:

Operazioni sui numeri interi e decimali e sulle frazioni ordinarie - potenze - estrazione di radice quadrata - sistema metrico decimale - misure di lunghezze - superficie - volume - capacità - peso e valore - relazione fra le misure di volume, capacità e peso - misure del tempo ed altre misure non decimali - rapporti e proporzioni.

Elementi di geometria piana e solida:

Generalità e relazioni fra i principali elementi geometrici - misura degli angoli - poligoni e loro proprietà - cerchio e suoi elementi - poligoni iscritti e circoscritti al cerchio - equivalenza dei poligoni - teorema di Pitagora - aree - principali figure solide e loro superficie e volume.

Elementi di fisica:

Forze e loro rappresentazione e composizione - legge del moto uniforme ed uniformemente accelerato - gravità - peso e peso specifico - pressione idrostatica - principio di Archimede - vasi comunicanti - areometri - pressione atmosferica - barometri - manometri - pompe.

Dilatazione - propagazione del calore - cambiamenti di stato - evaporazione - fusione - solidificazione.

Principi di elettrostatica - correnti elettriche continue - pile e accumulatori - circuiti elettrici - legge di Ohm - effetti calorifici della corrente elettrica - illuminazione elettrica.

Elementi di meccanica applicata:

a) Macchine: trasmissioni mediante ruote di frizione e ruote dentate - forme dei denti delle ruote dentate.

b) Costruzione: cenni sulle sollecitazioni semplici - concetto di carico di sicurezza e di carico di rotture.

Nozioni di disegno geometrico:

Costruzioni di poligoni regolari - costruzione dell'ellisse, dell'iperbole, della parabola - tracciamento dell'elica - scale di riduzione - pianta - alzata - sezione - elementi sulle proiezioni ortogonali.

Nozioni elementari di diritto corporativo e di statistica.

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1) componimento su tema d'indole generale;

2) problemi di aritmetica e geometria;

3) saggio di calligrafia in inchiostro sui caratteri più usati nei disegni;

4) copia, con cambiamento di scala, di disegni geometrici e architettonici; sviluppo di particolari;

5) saggio di disegno d'ornato, architettonico, meccanico o di costruzioni civili su tema dato (a scelta del candidato).

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente léordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate e, dopo aver estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie ad eccezione del manuale del Colombo e delle tavole dei logaritmi;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'estero;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno la metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nella spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengono chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali - (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 ottobre 1939-XVII per il concorso a 10 posti di aiutante disegnatore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prender parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita e sostenuto esami all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso). . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza dovrà essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 10 posti di sorvegliante della linea in prova

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 10 posti di sorvegliante della linea in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII.

Il Ministro: BENNI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 10 posti di sorvegliante della linea in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana anche all'estero, Regia o pareggiata, di licenza di scuola di avviamento professionale a tipo industriale o di scuola tecnica industriale ovvero di ammissione all'istituto tecnico superiore o al liceo scientifico o all'istituto nautico o all'istituto industriale. Non è ammessa la equipollenza dei titoli; sono ammesse però le licenze delle ex scuole tecniche, complementari e di avviamento al lavoro.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa non più tardi del 3 gennaio 1940-XVIII, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire sei, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti dcumenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da lire otto, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 34° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2° di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (3 gennaio 1940-XVIII);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4° si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Pero gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestar servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti e alla G.I.L., con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato: solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Cantone dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso; debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4°.

Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore al 1° ottobre 1939; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno solo dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine anzidetto.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti:

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo o sussidiari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di sorvegliante della linea in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizo che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei, dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta*

Ufficiale circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, della ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Esercizio	punti	20
Problema	»	10
Componimento	»	10
Orale	»	25

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica obbligatoria, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*), *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre mondiale od etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in una delle guerre in parola o per la causa nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento all'aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra e di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste all'articolo 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli inscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 10 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I sorveglianti della linea in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il sorvegliante della linea in prova che senza motivo ritenuto giustificato dalla Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 10 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 10; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i sorveglianti della linea in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

1. *Matematica elementare.*

Aritmetica: le quattro operazioni coi numeri interi e decimali. Cenni sulle frazioni ordinarie e relative operazioni. Rapporti e proporzioni. Potenze e radici. Sistema metrico decimale.

Elementi di geometria piana e solida: misure degli archi e degli angoli. Uguaglianza, equivalenza e similitudine di triangoli e di poligoni. Poligoni regolari. Definizione, nomenclatura e misure delle superfici e volumi delle principali figure piane e solide: triangoli, quadrangoli (trapezi, parallelogrammi, rombi, rettangoli, quadrati), poligoni e cerchi, prismi, piramidi, cilindri, coni e sfere.

2. *Elementi di fisica*:

Forse: loro rappresentazione e composizione. Leggi del moto uniforme. Gravità. Peso. Peso specifico. Pressione idrostatica. Principio di Archimede. Vasi comunicanti. Pressione atmosferica. Barometro. Pompe. Calore. Dilatazione. Cambiamento di stato: evaporazione, fusione, solidificazione. Elettricità e magnetismo. Principi di elettrostatica. Correnti elettriche continue. Pile e accumulatori. Legge di Ohm. Illuminazione elettrica. Magnetismo. Magneti permanenti. Bussola. Nozioni elementari di ottica ed acustica.

3. *Meccanica applicata*:

Concetti generali sulla resistenza dei materiali. Carico di rottura e di sicurezza. Sollecitazioni semplici. Elementi di meccanica applicata alle macchine. Trasmissione del lavoro. Resistenze passive. Rendimento.

4. *Costruzioni civili e stradali*:

Scavi e riporti. Fondazioni. Murature; norme pratiche per la loro esecuzione (compreso il cemento armato). Facce viste. Elementi sui fabbricati e sulle loro parti. Installazioni di condotte d'acqua, rifornitori, ecc.; inconvenienti e disposizioni relative. Cenni sugli attrezzi più comuni e sulle macchine edili. Misurazione e valutazione del lavoro.

5. *Materiali da costruire*:

Cenni sui principali materiali: pietre, laterizi, calci, cemento, gesso, pozzolana, sabbia, ghiaia e pietrisco. Malte e calcestruzzi. Legnami da costruzione: loro essenze ed uso. Ferro, acciaio, ghisa e loro uso.

6. *Rilievi del terreno e tracciamenti*:

Rilievi con l'uso delle canne, nastri e paline. Uso dello squadro semplice e del livello ad acqua. Rappresentazione grafica in scala e schizzo. Quote. Tracciamento sul terreno.

7. *Materie di servizio*:

Nozioni sulle linee ferroviarie. Corpo stradale e sue caratteristiche: pendenze, curve, opere d'arte, passaggi a livello, fabbricati della linea.

Nozioni generali sull'armamento del binario. Conoscenza dei vari materiali e legnami occorrenti per l'armamento. Calibro dell'armamento in piena linea. Sopraelevazione della rotaia esterna delle curve. Intervallo normale fra le estremità delle rotaie. Rotaie più corte della fila interna delle curve. Conoscenza ed uso dei vari attrezzi necessari per il servizio di manutenzione. Nozioni sui rifacimenti. Rinnovamenti e risanamenti.

Nozioni sul segnalamento e sulla circolazione dei treni per la parte che interessa il personale di linea.

8. *Leggi e disposizioni varie*:

Principali disposizioni del regolamento di polizia ferroviaria. Distanze legali dalla sede ferroviaria di costruzioni, scavi, piantagioni, depositi, fornaci, ecc. Infrazioni e relativi procedimenti. Verbali di contravvenzione e denuncia di reati. Legge 31 gennaio 1904 n. 51, per gli infortuni sul lavoro e relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141. Primi soccorsi, denunzie. Disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazioni sociali a favore dei prestatori d'opera.

Nozioni di diritto corporativo.

PROVE SCRITTE E GRAFICHE.

1) Componimento su tema d'indole generale.
2) Problema di aritmetica e geometria.
3) Esercizio sulla misurazione, computo metrico e perizia della spesa relativi a lavori semplici di armamento ed inghiaiamento.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova scritta le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti: dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà rilasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra di loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di

vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali - (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 ottobre 1939-XVII per il concorso a 10 posti di sorvegliante della linea in prova domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso).
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza dovrà essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 50 posti di sotto capo in prova delle stazioni.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

4. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale. Non è ammessa equipollenza di titoli.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 3 gennaio 1940-XVIII, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire sei, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da lire otto, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2° di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'astero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (3 gennaio 1940-XVIII);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4° si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestar servizio di ruolo in una Amministrazione statale, o, almeno da due anni, in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di sottocapo in prova delle stazioni bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al concorso successivo;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa di iscrizione.

Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato: solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da un dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia, sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Cantone dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'ufficio del casellario giudiziario, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4°. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore al 1° ottobre 1939; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti

in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — e la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre che i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso, ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione del concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile della Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo o sussidiari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Sottocapo in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio.

Anche tali concorrenti saranno obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati alla precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco e serbo-croato) debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro incondizionata idoneità fisica al servizio movimento. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei, dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere o di telegrafo potranno essere aggregati alla Commissione esa-

minatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, orali e pratici come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente, e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana	punti	20
Problema	»	10
Tema di storia e geografia . .	»	10
Orali	»	20

Saranno ammessi alla prova orale ed a quella pratica di telegrafo i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti e che avranno inoltre riportata l'idoneità nella prova di telegrafo.

L'idoneità in questa prova sarà attribuita a chi trasmetterà e riceverà correttamente all'apparato Morse — nel tempo massimo di due minuti primi — un telegramma a scelta della Commissione, di 15 parole, oltre il preambolo, o di 15 gruppi convenzionali di cinque cifre ciascuno.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue francese ed inglese;

di 15 punti per l'esame scritto e 15 per l'esame orale per ciascuna delle lingue tedesca e serbo-croata.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di sottocapo in prova delle stazioni bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente dette prove orali nonchè la prova di telegrafo; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*) e *b*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre mondiale od etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P. N. F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in una delle due guerre in parola o per la causa nazionale.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto o risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della M. V. S. N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi

allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 50 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I sottocapi in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un periodo di un anno prorogabile fino a due di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati e conseguire le abilitazioni al telegrafo, alle gestioni biglietti, bagagli e merci e al movimento, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il sottocapo in prova delle stazioni che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 50 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 50; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinata la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i sottocapi in prova delle stazioni vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla vista medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. Composizione italiana su tema dato;
2. Problema di aritmetica, algebra e geometria piana e solida;
3. Tema di storia e geografia in relazione al programma degli esami orali.

PROVE ORALI

Italiano. — Interrogazione sulla composizione scritta presentata dal candidato.

Elementi di diritto civile. — Persone fisiche e persone giuridiche, loro capacità - Cittadinanza - Domicilio - Nozioni sui principali istituti di diritto familiare e sui loro effetti giuridici - Diritto di proprietà e sue limitazioni - Contratti (nozioni generali) - Delitti e quasi delitti - Prescrizioni.

Elementi di diritto pubblico. — Funzioni e prerogative degli organi costituzionali dello Stato - Concetto di pubblica amministrazione - Amministrazione centrale e locale - Organi esecutivi e di controllo - I funzionari e gli impiegati pubblici - Legge sulla Corte dei conti - Legge sul Consiglio di Stato.

Elementi di diritto corporativo. — La « questione sociale » nella modernità e la soluzione corporativa - Storia delle Associazioni professionali - Disciplina dei rapporti collettivi di lavoro - Ordinamento corporativo della produzione - Carta del lavoro.

Nozioni di statistica. — Procedimenti aritmetici e grafici - Tecnica dei diagrammi e cartogrommi - Primi elementi di calcolo delle probabilità - I numeri indici e loro applicazione - Tavole di sopravvivenza e di mortalità - Movimento ferroviario in Italia - Intensità e distribuzione nelle varie regioni.

Storia moderna e contemporanea d'Europa. — Con particolare riguardo al Risorgimento e Unità d'Italia e alla Rivoluzione Fascista.

Geografia. — Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia - Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Le Colonie italiane e l'Impero - La espansione dell'Italia all'estero - Gli altri Stati d'Europa - Descrizione generale fisica, antropica ed economica di ognuno di essi - I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Domini coloniali di ciascuna parte del mondo con particolare riguardo alle relazioni con l'Europa e con l'Italia - Le vie di comunicazione e di trasporto terrestri e marittime.

Matematica:

a) Aritmetica - Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali - Potenze - Sistema metrico decimale - Ragguaglio delle misure e monete estere non decimali con quelle decimali - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e composto - Regola d'interesse semplice e composto e di società - Estrazione della radice quadrata.

b) Algebra - Operazioni algebriche - Equazioni di primo e secondo grado - Logaritmi.

c) Geometria - Nozioni sulle figure piane e sui solidi - Uguaglianza, equivalenza e similitudini delle figure piane e dei solidi - Misura della superficie delle figure piane - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Nozioni sui trasporti ferroviari. — Contratto di trasporto ferroviario - Condizioni generali per i trasporti delle persone - Obblighi dell'Amministrazione nei trasporti delle cose - Obblighi di chi si serve della ferrovia - Modo di esecuzione dei trasporti di cose - Cose escluse dal trasporto od ammesse a determinate condizioni - Cose ritrovate.

Prova pratica di telegrafo su apparato Morse.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti: dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra di loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad agni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali - Concorsi

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 ottobre 1939-XVII per il concorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prender parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso).
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .
Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle quattro lingue (francese, inglese, tedesco e serbo-croato) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 600 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) num. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 600 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 600 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, regia o pareggiata, di ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o al liceo scientifico o all'istituto industriale o all'istituto nautico o licenza di scuole di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo di posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 3 gennaio 1940-XVIII la domanda di ammis-

sione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire sei, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da lire otto, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età massimo è elevato:

1° a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2° di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (3 gennaio 1940-XVIII);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del punto 4° si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vicesegretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia, sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Cantone dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4°. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° ottobre 1939-XVII; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pure dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 30 giorni dop la scadenza del termine anzidetto.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificato di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo. dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta e non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, l'immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gi aspiranti i quali siano agenti di ruolo o sussidiari della Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di alunno d'ordine in prova delle stazioni, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13° del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco o serbo-croato) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro incondizionata idoneità fisica al servizio movimento.

Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei verranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere o di telegrafo potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitali all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, orali e pratici come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana	punti	15
Problema	»	10
Calligrafia	»	5
Orali	»	20

Saranno ammessi alla prova orale ed a quella pratica di telegrafo i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti e che avranno inoltre riportata l'idoneità nella prova di telegrafo.

L'idoneità in questa prova sarà attribuita a chi trasmetterà e riceverà correttamente all'apparato Morse — nel tempo massimo di due minuti primi — un telegramma a scelta della Commissione, di quindici parole, oltre il preambolo, o di quindici gruppi convenzionali di cinque cifre ciascuno.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbigatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere francese e inglese;

di 15 punti per l'esame scritto e 15 per l'esame orale per ciascuna delle lingue tedesca e serbo-croata.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni bandito dopo il 15 ottobre 1934, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali nonchè quella di telegrafo; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso ed in quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o delle causa nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata per i candidati risultati idonei che siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*), *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre mondiale od etiopica, o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca inferiore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che le categorie indicate ai punti *a*), *b*), *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in una delle guerre in parola o per la causa nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento all'aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè

ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e dagli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 600 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio in prova.

Gli alunni d'ordine in prova delle stazioni non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un periodo di un anno prorogabile sino a due di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati e conseguire le abilitazioni al telegrafo, alle gestioni biglietti, bagagli e merci e al movimento, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'alunno d'ordine in prova delle stazioni che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 600 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 600; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposto che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli alunni d'ordine in prova delle stazioni vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

La Direzione generale.

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. Componimento italiano su tema dato.
2. Problemi d'aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.
3. Saggio di calligrafia costituito dai primi 10 righi della ricopiatura in bello del tema d'italiano.

PROVA ORALE

Italiano:

Interrogazione sulla composizione scritta presentata dal candidato.

Aritmetica:

Operazioni con numeri razionali: potenze di essi.
Divisibilità dei numeri interi - caratteri di divisibilità.
Prova per 9 delle quattro operazioni fondamentali.
Numeri primi - ricerca dei divisori di un numero.
Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi.
Frazioni ordinarie e numeri decimali.
Sistema metrico decimale.
Numeri complessi.
Radice quadrata di un numero razionale.
Rapporti e proporzioni - proporzionalità diretta ed inversa.
Regola del 3 semplice e del tre composto.
Regole di interesse e di sconto, di partizione e di miscuglio.

Geometria:

Nozioni elementari di geometria piana e solida.
Triangoli e poligoni: loro principali proprietà.
Circonferenza e cerchio: loro proprietà principali.
Problemi grafici fondamentali.
Nozioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni metriche del teorema di Pitagora.
Misura della circonferenza, degli archi, degli angoli e della superficie delle principali figure piane.
Prisma - piramide - cilindro - cono - sfera - tronco di piramide e di cono - misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Storia e geografia:

Moti e figure del Risorgimento italiano. Le guerre per l'indipendenza e l'unità. La triplice alleanza. L'Italia e il problema coloniale. La guerra mondiale e l'intervento dell'Italia. Le più significative vittorie sul fronte italiano. La rivoluzione fascista. Le realizzazioni più importanti del Regime. La guerra in Africa Orientale.

Nozioni generali di geografia fisica, antropica ed economica dell'Italia. Opere pubbliche principali dopo la unificazione. Le regioni d'Italia ed i loro prodotti; i centri più notevoli ed i principali monumenti. Mezzi di comunicazione nell'interno e con l'estero. Itinerari di viaggio più notevoli. Territori italiani che non fanno parte del Regno. Italiani all'estero. Le colonie italiane e l'Impero.

Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

Nozioni elementari di diritto pubblico:

Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato italiano.
Ordinamento corporativo della produzione - Carta del lavoro.

Nozioni di statistica:

Procedimenti aritmetici e grafici nella statistica. I numeri indici e loro applicazione.

Nozioni elementari sui trasporti ferroviari:

Contratto di trasporto ferroviario - Condizioni generali per il trasporto delle persone - Obblighi dell'Amministrazione nei trasporti delle cose - Obblighi di chi si serve della ferrovia - Modo di esecuzione dei trasporti di cose - Cose escluse dal trasporto od ammesse a determinate condizioni - Cose ritrovate.

Prova pratica di telegrafo su apparato Morse.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse ed il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate e, dopo aver estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esami si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità sullo spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere pure da loro controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali - Concorsi

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 ottobre 1939-XVII per il concorso a 600 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subìta visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso).

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle quattro lingue (francese, inglese, tedesco e serbo-croato) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti: nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 100 posti di sottocapotecnico in prova

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 100 posti di sottocapotecnico in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

E' aperto un concorso per esame e per titoli a 100 posti di sottocapotecnico in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia

o pareggiata, di perito meccanico, o di perito elettricista o di perito radiotecnico o di perito minerario o di abilitazione tecnica nautica (macchinisti o costruttori). Non è ammessa equipollenza di titoli.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 3 gennaio 1940-XVIII, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo lire sei, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da lire otto, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anni di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2° di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari, oppure per i legionari fiumani;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti: lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (3 gennaio 1940-XVIII);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del punto 4° si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di sottocapotecnico in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare o che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso, anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono, peraltro tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'Autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria federale Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato di iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode, o ha titolo al godimento dei requisiti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Cantone dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4°. Questo documento quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° ottobre 1939; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, compreso quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti la domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso, però gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza dei termine anzidetto.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre ai documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti:

b) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino, con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo o sussidiari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di sottocapotecnico in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idonità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno nel loro interesse se-

guire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, grafici, pratici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto e in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti	10
Problema	»	15
Disegno	»	10
Saggio di lavoro	»	15
Esame orale 1ª parte	»	15
Esame orale 2ª parte	»	15

Saranno ammessi al saggio di lavoro i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nel saggio di lavoro abbiano riportato almeno cinque decimi dei punti assegnati a detta prova, purchè abbiano ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove obbligatorie scritte, grafica e pratica.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali avranno conseguito almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 14 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di sottocapotecnico in prova, bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti non potettero sostenere le prove orali e il saggio di lavoro perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali ed il saggio di lavoro; essi però sono tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo al saggio di lavoro e alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nel saggio di lavoro e nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*) e *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti di una delle due guerre in parola o per la causa nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti al Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 100 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I sottocapitecnici in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 406.

14. — Il sottocapotecnico in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 100 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 100; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i sottocapitecnici in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

1. *Matematica*:

Aritmetica - Geometria piana e solida - Algebra elementare - Problemi di 2° grado - Logaritmi - Trigonometria piana - Risoluzione dei triangoli.

2. *Elementi di geometria descrittiva*:

Rappresentazioni dei punti, rette e piani col metodo delle proiezioni ortogonali - Problemi elementari.

3. *Elementi di fisica e di chimica inorganica.*

4. *Meccanica applicata alle costruzioni*:

Resistenza dei materiali - Elasticità - Limite di elasticità - Snervamento e rottura - Carico di sicurezza - Sollecitazioni semplici - Solidi caricati di punta - Cenno su alcune sollecitazioni composte - Applicazioni al calcolo di travi e di organi meccanici nei casi più semplici.

5. *Meccanica applicata alle macchine*:

Cenni sulla composizione dei meccanismi.

Trasmissione del lavoro - Rendimento - Trasmissione per mezzo di ruote di frizione e di ruote dentate con assi paralleli, concorrenti e sghembi - Profili dei denti - Ruote di assortimento - Norme di unificazione - Eccentrici.

Trasmissione per cinghie, corde e catene.

Regolazione del moto di un albero.

Volani: loro funzione - Regolatori.

Nozioni sulla misura sperimentale delle forze, del lavoro e della potenza.

Resistenze passive - Resistenze allo scorrimento e al rotolamento - Attrito fra i corpi lubrificati - Sistemi di lubrificazione.

6. *Elettrotecnica*:

Principi generali di elettrostatica - Corrente elettrica - Leggi di Ohm, di Kirchoff e di Joule - Pile e accumulatori.

Magnetismo - Circuiti magnetici - Isteresi - Elettromagnetismo - Induzione elettromagnetica - Fem indotta e sua espressione - Corrente indotta - Legge di Lenz - Correnti di Foucault - Auto e mutua induzione - Rocchetti di induzione - Extra corrente.

Correnti alternate - Generalità sulle grandezze elettriche alternative - Correnti alternate monofasi e polifasi - Campo rotante - Correnti alternate in circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità - Risonanza - Sistema trifase - Concatenamento a stella ed a triangolo - Potenza e fattori di potenza nelle correnti monofasi e trifasi.

Istrumenti di misura industriali.

Macchine generatrici (dinamo a corrente continua e anello di Pacinotti).

Alternatori.

Trasformatori.

Conversione della corrente alternata in continua.

Raddrizzatori.

Motori elettrici a corrente continua.

Motori elettrici a corrente alternata.

Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.

Norme A.E.I. sugli impianti e sulle macchine elettriche.

Norme di sicurezza, e soccorsi d'urgenza.

Cenni sulle unità elettriche.

7. *Tecnologia meccanica*:

Lavorazione dei metalli.

Foggiatura per fusione e senza.

Finitura a mano della forma grezza.

Macchine utensili (generalità, tornio parallelo, tornio revolver; alesatrice, trapano, piallatrice, limatrice, sbozzatrice, fresatrice).

Macchine per tranciare - Mole.

Nozioni sugli utensili per le suddette macchine.

Macchine dentatrici per ruote cilindriche, coniche elicoidali.

Trattamento dei materiali metallici - Leghe - Acciai - Trattamenti termici - Tempra.

Saldatura.

Controllo della precisione dei meccanismi.

8. *Organizzazione del lavoro*:

Criteri di organizzazione generale di una azienda industriale - Organizzazione tecnica di un'Officina - Sala direttive - Servizio di lavorazione - Collaudo - Normalizzazione - Intercambialità dei pezzi: tolleranze e sistemi di tolleranze, gradi di lavorazione, calibri.

Taglio dei metalli.

Calcolo dei tempi di lavorazione, cronometristi, tempi di macchina e passivi - Sistema di rimunerazione - Selezione ed orientamento professionale.

9. *Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro*:

(Legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro e relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141).

10. *Igiene del lavoro*:

(R. decreto n. 998, del 15 luglio 1913 contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche).

11. *Nozioni elementari di diritto corporativo e di statistica*:

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

a) componimento su tema avente relazione colle materie del programma d'esame;

b) problema di matematica, meccanica applicata ed elettrotecnica;

c) saggio di disegno;

d) prova pratica consistente in un saggio di lavoro.

La prova orale sarà distinta in due parti; la prima parte verterà sull'elettrotecnica; la seconda parte sulle altre materie del programma.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e dopo aver estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie ad eccezione del manuale del Colombo e delle tavole dei logaritmi;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria;

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distributo un foglio con apposito talloncino, non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali d'esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato

Servizio personale e affari generali - (*Concorsi*)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 ottobre 1939-XVII per il concorso a 100 posti di sottocapotecnico in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione: « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 5 posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) numero PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 5 posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esame e per titoli a 5 posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana anche all'estero, di abilitazione tecnica nautica nonchè della patente di capitano di lungo corso ed avere non meno di un anno di comando di guardia come ufficiale.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 3 gennaio 1940-XVIII, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire sei, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da lire otto, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° a 39 anni per gli invalidi di guerra e della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2° di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (3 gennaio 1940-XVIII);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4° si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria federale Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei vice-segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Cantone dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata e patente di capitano di lungo corso;

i) originale del libretto di navigazione od estratto di detto libretto rilasciato dalla competente autorità, sul quale risultino i periodi di imbarco del concorrente e le navi sulle quali è stato imbarcato;

l) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4°. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali;

m) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° ottobre 1939; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego; indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *m*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine anzidetto.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà le esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza del posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia

per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo o sussidiari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di ufficiale navale di 3ª classe in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del cognome e delle concessioni di viaggio.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda, non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari della Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti ed orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Prova scritta . . . . punti 10
Prima prova orale . . . . . . » 30
Seconda prova orale . . . . . » 10

Saranno ammessi alla prima prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi dei punti attribuiti alla prova scritta obbligatoria; saranno ammessi alla seconda prova orale i candidati che avranno ottenuto nella prima prova orale almeno sei decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella seconda prova orale avranno riportato almeno sei decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente di 4 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 6 punti per altri titoli culturali e professionali;

di 5 punti per l'esame scritto e 5 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero ostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nelle prove orali dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) uno dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*) e *b*) è riservato ai candidati risultanti idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in una delle guerre in parola o per la causa nazionale.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti della leva di mare che non abiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 5 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli ufficiali navali di 3ª classe in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'ufficiale navale di 3ª classe in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 5 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 5; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli ufficiali navali di 3ª classe in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII.

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAMI.

a) Prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di navigazione e navigazione astronomica.

b) Due prove orali sulle materie indicate, contenute nei programmi o parti dei programmi d'insegnamento per i Regi istituti nautici approvati con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1449, e cioè:

1° Prova sui programmi della IV classe di navigazione, navigazione astronomica, metereologia e oceanografia, e sull'intero programma di attrezzatura e manovra;

2° Prova sul programma di fisica della 3ª e 4ª classe, limitatamente alla parte elettrica, e sul programma di nozioni di costruzioni navali, nonchè nozioni elementari di diritto corporativo e di statistica.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascun prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere manoscritti, appunti, opuscoli o libri di qualsiasi specie ad eccezione delle tavole e manuali che saranno permessi dalla Commissione;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non siano trascorse almeno quattro ore dalla dettatura del tema, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso, o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non siano trascorse almeno quattro ore dalla dettatura del tema.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (*Concorsi*)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 ottobre 1939-XVII per il concorso a cinque posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione: « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 6 posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG. 040-24-136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 6 posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esame e per titoli a 6 posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana anche all'estero, di abilitazione tecnica nautica (macchinisti) nonchè della patente di macchinista navale in 1ª e avere non meno di un anno di navigazione in qualità di macchinista dirigente la guardia su navi con apparato motore di potenza non inferiore a duemila cavalli indicati.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 3 gennaio 1940-XVIII, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire sei, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da lire otto, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2° di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani;

3° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4° *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (3 gennaio 1940-XVIII);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4° si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non fuorono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltesi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato - rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente - attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione da cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P. N. F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano no. regnicolo colui che, nato in territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dell Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e ch terre geograficamente italiane non facenti parte del Regn d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggett alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton T. cino ed il Cantone dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato al procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro

posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata e patente di macchinista navale in 1ª;

i) originale del libretto di navigazione od estratto di detto libretto rilasciato dalla competente autorità, sul quale risultino i periodi d'imbarco del concorrente e le navi sulle quali è stato imbarcato;

l) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4°. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti elle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali;

m) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° ottobre 1939; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *m*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove « determinerà » l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 5 giorni dopo la scadenza del termine anzidetto.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio, od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la regolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile della Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo o sussidiari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo o delle concessioni di viaggio.

Anche tali concorrenti sono obbligati di compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono

indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alla località assegnata per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con norme ed i criteri in vigore presso la Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo procedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorre procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, grafici, pratici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie, e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Prova scritta	punti 10
Prova grafica	» 10
1ª prova orale	» 30
2ª prova orale	» 30
Prova pratica	» 30

I candidati che nella prova scritta non avranno ottenuto almeno sette decimi dei voti assegnati alla prova stessa saranno esclusi dal partecipare alle prove successive.

Tale esclusione sarà decisa anche per quei candidati che non ottenessero nella prova grafica o in una delle due prove orali i sei decimi dei voti attribuiti a ciascuna di dette prove.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova pratica avranno riportato almeno i sei decimi dei punti attribuiti a questa prova.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 4 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 6 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 5 punti per l'esame scritto e 5 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali e pratiche perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali e pratiche; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nelle prove orali e pratiche dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) uno dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*) e *b*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti di una delle guerre in parola o per la causa nazionale.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista, quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso

del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli di invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di uffiicale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età;

13. — I primi sei della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione, approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591 e altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli ufficiali macchinisti di 3ª classe in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'ufficiale macchinista di 3ª classe in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 6 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 6; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli ufficiali macchinisti di 3ª classe in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio, e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII.

La Direzione generale.

ALLEGATO *A.*

PROGRAMMA DI ESAME.

I candidati dovranno sostenere — nell'ordine appresso indicato — le seguenti prove di esame:

una prova scritta;

una prova grafica;

due prove orali;

una prova pratica.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema relativo al programma di macchine svolto nei Regi istituti nautici (sezione macchinisti).

La prova grafica consisterà nel rilievo dal vero e nel disegno quotato di parti di macchina.

Le prove orali e quella pratica verteranno sulle seguenti materie facenti parte dei programmi d'insegnamento per gli Istituti tecnici nautici (corso superiore), approvati con R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762:

1ª prova orale: programmi di « macchine » e di « elementi » di costruzione navale;

2ª prova orale: programma di « fisica » della III e IV classe limitatamente alla parte elettrica; nonchè nozioni di diritto corporativo e di statistica;

prova pratica: programma di « misure elettriche » e di esercitazioni di « officina ».

ALLEGATO *B.*

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse ed il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza dei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti della Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie ad eccezione delle tavole e manuali che saranno permessi dalla Commissione;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro; ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro, quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

È vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 ottobre 1939-XVII per il concorso a sei posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione: « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3101805) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 4 —